



Consiglio regionale della Calabria

DODICESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2015

**Area Funzionale 3 “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”
SETTORE LEGISLATIVO**

REGGIO CALABRIA, NOVEMBRE 2016

*La pubblicazione è stata curata dal
Settore Legislativo
Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria*

*Dirigente:
Antonio Cortellaro*

*Hanno curato la redazione del Rapporto:
Mariarita Romeo, Stefania Surace e Stella Cara (Parte prima)
Francesca Marcianò e Giovanna Congiusta (Parte seconda)
Annamaria Ferrara (Parti terza e quinta)
Beatrice Tortorella (Parte quarta)
Rosanna Imbrogno (Parte sesta)*

*Hanno, altresì, collaborato:
Grazia Iannò (raccolta ed elaborazione dati e realizzazione grafici e tabelle)
Domenico Vadicamo (supporto operativo)*

*Coordinamento a cura di:
Beatrice Tortorella*

INDICE

INTRODUZIONE

» pag. 6

PARTE PRIMA

La produzione legislativa nell'anno 2015

1 – LE LEGGI

» pag. 9

- 1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa » pag. 11
- 1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa » pag. 11
- 1.3 Attività legislativa per proponente » pag. 14
- 1.4 Durata dell'*iter* legislativo » pag. 16
- 1.5 Abrogazioni e stato della legislazione » pag. 17
- 1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa,
tipologia normativa e tecnica redazionale » pag. 19
 - 1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa » pag. 20
 - 1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione » pag. 21
 - 1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale » pag. 23
- 1.7 La classificazione per macrosettore » pag. 25
- 1.8 Le singole leggi » pag. 29

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare nell'anno 2015

2 – I REGOLAMENTI

» pag. 71

- 2.1 Dimensione fisica della regolamentazione » pag. 72
- 2.2 Classificazione per macrosettore » pag. 73
- 2.3 I singoli regolamenti » pag. 74

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa nell'anno 2015

3 – LE PROPOSTE DI LEGGE. I dati del 2015	» pag. 95
3.1 Il numero	» pag. 95
3.2 La ripartizione per proponente	» pag. 95
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag. 98
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag. 101
3.5 La classificazione per Commissione	» pag. 103
3.6 L'esito delle proposte di legge	» pag. 104
3.7 Il tasso di successo	» pag. 105

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 – L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea	» pag. 108
4.1 Le Commissioni consiliari	» pag. 108
4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna	» pag. 110
4.2 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo	» pag. 113

PARTE QUINTA

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

5 – Il controllo	» pag. 116
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)	» pag. 116
5.1.1 Le interrogazioni	» pag. 116
5.1.2 Le interpellanze	» pag. 119
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag. 119
5.2.1 Le mozioni	» pag. 119
5.2.2 Gli ordini del giorno	» pag. 121
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio	» pag. 123

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale nell'anno 2015

6 – Premessa	» pag. 129
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» pag. 129
6.1.1 <i>Ricorso n. 71/2015 contro l.r. n. 11/2015</i>	» pag. 129
6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale	» pag. 131
6.2.1 <i>Ricorso n. 14/2015 contro d.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014</i>	» pag. 131
6.3 Gli atti di promovimento in via incidentale	» pag. 133
6.3.1 <i>Ordinanza di rimessione n. 149 del 20 marzo 2015</i>	» pag. 133
6.3.2 <i>Ordinanza di rimessione n. 153 del 9 marzo 2015</i>	» pag. 136
6.3.3 <i>Ordinanza di rimessione n. 207 del 7 maggio 2015</i>	» pag. 137
6.3.4 <i>Ordinanze di rimessione nn. 319, 320 e 321 del 29 luglio 2015</i>	» pag. 140
6.4 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag. 142
6.4.1 <i>Sentenza n. 195/2015 su ricorso n. 91/2014</i>	» pag. 142
6.4.2 <i>Sentenza n. 219/2015 su ricorso n. 90/2014</i>	» pag. 144
6.4.3 <i>Sentenza n. 227/2015 su ricorso n. 94/2014</i>	» pag. 146
6.5 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa della Regione	» pag. 148
6.5.1 <i>Sentenza n. 15/2015 su ricorso n. 10/2014</i>	» pag. 148
6.6 Le pronunce della Consulta su giudizi di natura incidentale	» pag. 149
6.6.1 <i>Sentenza n. 228/2015 su ordinanza n. 231/2014</i>	» pag. 149

INTRODUZIONE

Anche per l'anno 2015, come avviene oramai dal 2005, il Rapporto annuale sulla legislazione regionale riassume l'attività di produzione normativa, ma non solo, dell'assemblea regionale calabrese.

L'inizio della decima legislatura, avvenuto con la prima seduta consiliare del 7 gennaio 2015, si è caratterizzata per una serie di rilevanti cambiamenti.

Un elemento di indubbia novità, infatti, è dato dalla rinnovata composizione dell'Assemblea calabrese, passata dai 50 consiglieri della nona legislatura agli attuali 30 componenti, oltre al Presidente della Giunta regionale, per effetto della legge regionale n. 18/2004.

La drastica riduzione del numero dei consiglieri ha portato, nel mese di febbraio 2015, alla parziale rivisitazione delle disposizioni del Regolamento interno che regolano la composizione delle commissioni consiliari.

Altra modifica di rilievo del Regolamento interno ha riguardato l'introduzione, a partire dal mese di settembre del 2015, della diretta *streaming* delle sedute consiliari.

Rinviando la compiuta disamina della produzione legislativa alla parte prima, si richiama qui l'attenzione, in particolare, sulla legge regionale n. 14/2015, con cui si è avviato l'adeguamento ai dettami della legge n. 56/2014 (cosiddetta legge Delrio), concernente, come è noto, il riordino della materia degli enti locali.

In effetti, è di grande attualità il tema dei rapporti delle Regioni con le Autonomie locali, specialmente laddove, come in Calabria, è stata istituita la Città metropolitana. Questo aspetto si innesta nel più ampio dibattito relativo a quali forme assumerà in futuro il regionalismo, soprattutto se entrerà in vigore la riforma costituzionale.

Al riguardo, non è certamente un caso se nell'anno in esame è stata istituita, con una modifica del Regolamento interno, una apposita commissione permanente con il compito proprio di aggiornare lo Statuto e di armonizzare la legislazione regionale a quella statale.

Il Rapporto rappresenta la fotografia dell'attività consiliare nell'anno di riferimento e per questo motivo conserva un approccio oggettivo nell'analisi qualitativa e quantitativa dei dati forniti.

In continuità con l'impostazione dei precedenti Rapporti, si è mantenuta la consueta suddivisione in sei parti, dedicate rispettivamente a leggi, regolamenti,

iniziativa legislativa, attività istituzionale, rapporti tra legislativo ed esecutivo e contenzioso costituzionale.

Il documento, pur contenendo informazioni di interesse soprattutto per gli addetti ai lavori, cerca di utilizzare, per quanto possibile, un linguaggio semplice in modo da essere fruibile anche dal cittadino comune.

In quest'ottica, si è dato ampio spazio, come in passato, a grafici e tabelle, per il loro immediato impatto visivo, mentre le schede riassuntive delle leggi sintetizzano, in modo - si spera - chiaro e completo, il fine e il contenuto di ogni provvedimento legislativo.

Antonio Cortellaro
Dirigente del Settore Legislativo

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2015

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2015

1. LE LEGGI

L'anno 2015 registra l'approvazione e la promulgazione da parte del legislatore regionale di 40 leggi e si caratterizza, dunque, per una decisa crescita della produzione legislativa rispetto al dato dell'anno precedente.

Infatti, mentre il 2014 si era contraddistinto per un notevole calo del numero di provvedimenti legislativi adottati nell'arco dei dodici mesi (solo 28), segnando uno dei livelli più bassi degli ultimi dieci anni, le nuove 40 leggi regionali, emanate nel 2015, ricollocano l'attività legislativa sostanzialmente in linea con il trend complessivo delle precedenti annate.

La quantità di leggi regionali adottate nel corso dell'anno appena trascorso, sebbene isolatamente considerata possa risultare non particolarmente rilevante, assume maggior valore se solo si pone in evidenza che il 2015 è stato l'anno in cui ha preso avvio la decima legislatura, evento quest'ultimo la cui incidenza avrebbe invece potuto rappresentare – come già avvenuto in passato – un fattore di rallentamento del processo di produzione legislativa.

Anticipando sommariamente alcuni dei dati raccolti, va rilevato che anche nel 2015 – come negli anni precedenti – le leggi appartenenti alla tipologia della manutenzione normativa risultano le più numerose, ed esattamente 18 sulle 40 totali, con un valore che, pur presentando una leggera flessione rispetto al 2014, si assesta a poco meno della metà; soltanto 4 sono state, invece, le leggi di settore, 2 sia le leggi provvedimento sia le leggi istituzionali, di cui una di modifica statutaria.

Si registra, poi, un'unica legge intersettoriale.

Il dato più interessante che emerge, però, va individuato senz'altro nel numero di provvedimenti riconducibili alla tipologia delle leggi di bilancio, che risulta pari a 13, ovvero al doppio dei valori riscontrati nelle annualità precedenti, a riprova del crescente rilievo assunto dagli aspetti relativi alla copertura finanziaria nella gestione del governo regionale e nello stesso svolgimento dell'attività legislativa.

Ad ogni modo, al di là dell'analisi meramente quantitativa, tra le 40 leggi approvate nel 2015 diverse sono quelle che investono settori ed ambiti importanti, intervenendo sugli stessi in modo sostanziale e innovativo.

In questa prospettiva, tra i principali provvedimenti legislativi va innanzitutto citata la legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56*), con la quale la Regione Calabria ha inteso adeguarsi alle disposizioni dettate dal legislatore nazionale con la legge n. 56/2014, la c.d. legge Delrio, in tema di riallocazione delle funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali, provvedendo a un riordino provvisorio delle stesse in attesa di una definitiva riforma del sistema delle autonomie locali.

Ancora, da segnalare sono, senza dubbio, la legge regionale 27 novembre 2015, n. 21 (*Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013*), che, sempre in tema di adeguamento normativo, ha conformato l'ordinamento regionale alle previsioni del d.lgs. n. 39/2013 sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni; la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, legge organica che detta nuove norme sui servizi di trasporto pubblico locale; la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36, contenente disposizioni in tema di (*Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese*) e, temporalmente l'ultima ad essere approvata nel 2015, la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40, di modifica della legge urbanistica calabrese, che ha inteso rendere più snelle ed efficienti le disposizioni contenute nella l.r. n. 19/2002 e, al contempo, attualizzarle, introducendo – fra l'altro – la città metropolitana di Reggio Calabria tra gli ambiti di pianificazione territoriale.

Con riferimento all'apparato istituzionale regionale, una particolare menzione merita, infine, la legge regionale 6 luglio 2015, n. 15 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 – Statuto della Regione Calabria*), unica legge statutaria approvata nell'anno in esame, che ha modificato la composizione della Giunta ed introdotto, inoltre, la figura del c.d. "consigliere delegato", ovvero del consigliere regionale cui il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività.

Quindi, volendo riassumere, nel 2015 il legislatore regionale, accanto ad interventi correttivi o integrativi di leggi già esistenti, ha avviato importanti percorsi di rinnovamento, soprattutto in settori nevralgici come quelli del sistema degli enti locali, del trasporto pubblico locale e della pianificazione territoriale.

1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

Come emerge dai rilievi appena formulati e da alcune delle cifre sommariamente esposte, il 2015 segna un notevole aumento del numero di leggi approvate e promulgate rispetto alla produzione legislativa registrata nell'anno 2014.

Tale aumento è direttamente proporzionale alla crescita del tasso mensile di legislazione, inteso come il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

Dunque, prendendo quale riferimento l'attività di produzione legislativa svolta su base mensile, la stessa, come risulta dal grafico 1, si rivela, per l'anno 2015, pari a 3,3 leggi al mese. Si tratta, perciò, di un punto in più rispetto al 2014, quando il tasso mensile di legislazione si era arrestato a 2,3 leggi al mese. Con riferimento ai 5 anni precedenti, invece, il dato si presenta ancora come uno dei più bassi, seppur in linea con la più recente tendenza del legislatore alla delegificazione.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione



1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle che seguono illustrano un'analisi quantitativa della produzione legislativa regionale, riferendo il dato delle dimensioni fisiche delle leggi approvate nel 2015, mediante l'utilizzo di tre indicatori: il numero degli articoli, il numero dei commi e, infine, quello dei caratteri di ogni singola legge.

La dimensione fisica delle leggi approvate nel 2015 conferma la tendenza del legislatore regionale, registrata già da alcuni anni, a svolgere un'attività di c.d. micro – normazione, caratterizzata dall'emanazione di leggi composte da un numero ridotto di articoli.

Le tabelle sotto riportate, oltre ad indicare il soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto), distinguono le leggi approvate secondo 5 classi di ampiezza per numero di articoli (tab. n. 1), di commi (tab. n. 2) e di caratteri (tab. n. 3).

Tab. 1 – Leggi 2015 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	10	43,5	14	82,3	–	–	24	60
Da 6 a 10	5	21,7	1	5,9	–	–	6	15
Da 11 a 15	3	13	1	5,9	–	–	4	10
Da 16 a 20	2	8,7	1	5,9	–	–	3	7,5
Oltre 20 articoli	3	13	–	–	–	–	3	7,5
Totale	23	100	17	100	–	–	40	100

Tab. 2 – Leggi 2015 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	11	47,8	15	88,2	–	–	26	65
Da 11 a 20	4	17,4	1	5,9	–	–	5	12,5
Da 21 a 30	1	4,4	1	5,9	–	–	2	5
Da 31 a 40	4	17,4	–	–	–	–	4	10
Oltre 40 commi	3	13	–	–	–	–	3	7,5
Totale	23	100	17	100	–	–	40	100

Dall'esame dei dati, emerge – sia pure in modo meno evidente rispetto al 2014 – come il modello di legge più frequente sia quello caratterizzato dalla stesura di pochi articoli, a loro volta composti da un esiguo numero di commi.

Così, su un totale complessivo di 40 leggi, 24 risultano costituite da un massimo di 5 articoli, per una percentuale pari al 60%, alla quale va aggiunto un ulteriore 15% di leggi composte al più da 10 articoli, ovvero altre 6 leggi. Da ciò consegue, quindi, che dei 40 provvedimenti legislativi adottati nel 2015, ben 30 sono contraddistinti da dimensioni contenute, non superando i 10 articoli.

La tendenza appena descritta trova definitiva conferma sia con riferimento al numero di commi in cui viene suddiviso ciascun articolo, dove risulta preponderante la classe di ampiezza compresa tra 1 e 10 (65%); sia nel conteggio dei caratteri, laddove il 67,5% di provvedimenti, pari a 27 leggi su 40, non contengono più di 5.000 caratteri (v. tabella n. 3).

Tab. 3 – Leggi 2015 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5.000 caratteri	12	52,2	15	88,2	–	–	27	67,5
Da 5.001 a 10.000	4	17,4	1	5,9	–	–	5	12,5
Da 10.001 a 15.000	1	4,4	–	–	–	–	1	2,5
Da 15.001 a 20.000	2	8,6	–	–	–	–	2	5
Oltre 20.000 caratteri	4	17,4	1	5,9	–	–	5	12,5
Totale	23	100	17	100	–	–	40	100

Se, tuttavia, si vanno a valutare i medesimi dati a seconda del soggetto proponente (Giunta o Consiglio), i risultati sembrano assumere connotati in parte diversi: infatti, mentre più dell'80% delle leggi di iniziativa consiliare non supera determinati limiti dimensionali, la percentuale scende al di sotto della metà (43,5% per gli articoli e 47,8% per i commi nella classe di ampiezza più ridotta) con riguardo alle leggi di iniziativa giuntale.

Pertanto, se il dato complessivo sull'ampiezza delle leggi per il 2015 sostanzialmente conferma un trend già sufficientemente consolidato, che vede come prevalenti leggi di dimensioni contenute, le scelte di tecnica legislativa operate rispettivamente da Giunta e Consiglio sembrano, invece, discostarsi in maniera più accentuata che in passato, percorrendo binari divergenti.

Sotto questo aspetto, non appare casuale, allora, che, sul totale delle leggi emanate nel corso dell'anno di riferimento, le sole 3 leggi di maggiore estensione (contenenti un numero di articoli superiore a 20), ovvero le ll.rr. nn. 35, 37 e 40 del 2015, siano tutte riconducibili all'iniziativa della Giunta regionale.

Del resto, si tratta di caratteristiche che erano già emerse negli anni precedenti e che, nel periodo in esame, sembrano assumere soltanto toni più marcati.

Infatti, il Consiglio regionale ha sempre preferito esercitare la sua potestà legislativa attraverso l'adozione di leggi concise, composte generalmente da pochi articoli, con l'intento di favorire chiarezza e specificità delle disposizioni.

L'attività degli altri soggetti proponenti (Giunta o iniziativa mista), invece, si è caratterizzata, anche nel passato, per una normazione di maggiore consistenza, che, tuttavia, trova spesso giustificazione nel carattere, in prevalenza provvedimentale, delle leggi riconducibili alla loro iniziativa (si pensi, ad esempio, alle leggi di bilancio), ovvero nella consuetudine di accorpate, in un unico testo, disposizioni di contenuto eterogeneo.

1.3 Attività legislativa per proponente


In questo paragrafo, l'attività legislativa viene analizzata con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato la relativa iniziativa.

Il sottostante grafico 2 elabora e riassume i dati raccolti, dai quali si ricava che, nel 2015, il maggior numero di leggi approvate si deve all'iniziativa della Giunta regionale: infatti, su 40 leggi complessive, 23 risultano adottate proprio su proposta dell'organo esecutivo, con una percentuale pari al 57,5% del totale.

All'iniziativa del Consiglio regionale, invece, vanno ricondotte 17 delle leggi adottate nel corso dell'anno di riferimento, con una percentuale che si ferma al 42,5%.

Non si registrano, da ultimo, provvedimenti legislativi appartenenti all'iniziativa mista.

Graf. 2 – Attività legislativa anno 2015 per proponente



Si tratta di risultati che si presentano in netta controtendenza rispetto a quelli registrati negli anni precedenti, quando la maggioranza delle leggi prodotte dalla Regione è stata frutto dell'iniziativa del Consiglio regionale, in quanto organo titolare della potestà legislativa.

Basti pensare che solo nel 2014 al Consiglio era riconducibile il 68% delle leggi emanate, percentuale che era ancora più elevata nel 2013 (77%) e nel 2012 (70%).

Occorre tornare indietro fino al 2008 per riscontrare un dato simile a quello attuale, quando, sui 46 provvedimenti legislativi promulgati, solo il 33% era dovuto all'iniziativa del Consiglio ed il 59% alla Giunta regionale.

Al riguardo, è possibile osservare che sul dato complessivo sicuramente incide la circostanza che ben 13 delle 23 leggi di iniziativa giuntaie siano connesse alla manovra di bilancio, al relativo assestamento e all'approvazione della legge di stabilità, compiti e funzioni tipicamente riconducibili all'esecutivo.

Con specifico riguardo all'iniziativa legislativa consiliare e alle correlate leggi approvate, la successiva tabella n. 4 illustra il livello di aggregazione dei proponenti.

In questo caso, i dati si presentano piuttosto in linea con quelli delle annualità precedenti.

Anche nel 2015, infatti, la fattispecie più frequente va sempre identificata nella proposta di legge avanzata da un unico proponente, con una percentuale pari al 52,9% del totale, in leggera crescita rispetto al 47,4% registrato nel 2014.

In netto aumento risultano, altresì, le proposte riconducibili all'iniziativa di soli gruppi di maggioranza, che raggiungono addirittura il 35,3% a fronte del 21% dell'anno precedente, seguite a distanza dalle proposte presentate congiuntamente da gruppi di maggioranza e opposizione, pari all'11,8%.

Come nel 2014, poi, nessuna legge approvata fa capo a proposte di soli gruppi di opposizione né direttamente all'iniziativa dei Presidenti di Giunta e di Consiglio.

**Tab. 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti
Anno 2015**

PROPONENTI	N. LEGGI	%
Un solo proponente	9	52,9
Solo gruppo di maggioranza	6	35,3
Solo gruppo di opposizione	–	–
Gruppo di maggioranza e di opposizione	2	11,8
Presidenti (Giunta – Consiglio)	–	–
Totale leggi di iniziativa consiliare	17	100

Complessivamente, quindi, nel 2015 il dato più evidente in tema di iniziativa legislativa consiliare, ricavabile dalle cifre superiormente elencate, è quello che vede, rispetto al 2014, la rinnovata valorizzazione del contributo fornito dai gruppi di maggioranza, che si è tradotta in concreto nella proposizione e approvazione di 6 leggi tra le 17 promulgate di iniziativa consiliare, mentre i provvedimenti legislativi portati avanti da un solo proponente hanno raggiunto un numero comunque superiore, pari a 9 (di cui 8 di maggioranza e 1 di opposizione).

1.4 Durata dell'iter legislativo

L'elaborazione, l'approvazione e l'adozione di una legge si snodano attraverso un procedimento complesso, nel corso del quale la proposta da esaminare è sottoposta al duplice vaglio della Commissione competente per materia e del Consiglio regionale.

La durata dell'iter legislativo, quindi, rappresenta un dato estremamente importante per comprendere il reale funzionamento della macchina legislativa e verificarne il rendimento.

Per operare la suddetta valutazione, pertanto, le tabelle che seguono prendono in considerazione l'arco temporale compreso tra l'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente e l'approvazione definitiva della stessa ad opera del Consiglio regionale.

Per l'anno 2015, la durata media dell'iter legislativo risulta pari a poco meno di 35 giorni, dato che, se confrontato con la media dei 60 giorni rilevata nell'anno precedente, denota un evidente miglioramento nei tempi di approvazione delle leggi, che si presentano quasi dimezzati.

Altro tratto che caratterizza anche l'anno in esame è la tendenza, ormai costante negli anni, che vede il procedimento legislativo dimostrarsi temporalmente più esteso per le proposte di legge di iniziativa consiliare rispetto a quelle di iniziativa della Giunta (sebbene nel 2015 il divario si sia notevolmente ridotto).

Infatti, esaminando la tabella n. 5, mentre la durata media di approvazione di una legge di proposta consiliare è pari quasi a 41 giorni, quelle avanzate dalla Giunta risultano approvate tramite un procedimento che si snoda in media nell'arco di poco più di 28 giorni, con un valore addirittura più basso del 2014 (che presentava, a sua volta, una media di 29,4 giorni).

Tab. 5 – Durata media iter legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2015	Media durata iter	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa Mista
	34,5	28,4	40,6	–

La tabella n. 6, poi, distribuisce le leggi approvate nell'anno di riferimento secondo classi di durata dell'iter complessivo.

I dati raccolti fanno emergere un quadro più che positivo, in ulteriore miglioramento rispetto al 2014: infatti, se allora l'iter legis risultava concluso entro 3

mesi per il 75% dei provvedimenti adottati, nell'anno di riferimento la percentuale raggiunge addirittura l'85%. Più precisamente, sul totale complessivo di 40 leggi, ben 23 (pari al 57,5 %) risultano approvate in soli 30 giorni e 11 (27,5%) nell'arco di 90.

Per quanto riguarda i rimanenti dati, invece, l'approvazione di sole 4 leggi ha richiesto un *iter* compreso fra 3 e 6 mesi, mentre per 2 (entrambe riconducibili all'iniziativa consiliare) sono stati necessari sino a 12 mesi. Nessun procedimento relativo a leggi promulgate nel 2015 ha avuto, comunque, una durata superiore a 360 giorni.

Tab. 6 – Distribuzione leggi 2015 per classi di durata *iter* complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	14	61	9	53	–	–	23	57,5
Da 31 a 90 giorni	7	30	4	23	–	–	11	27,5
Da 91 a 180 giorni	2	9	2	12	–	–	4	10
Da 181 a 360 giorni	–	–	2	12	–	–	2	5
Oltre 360 giorni	–	–	–	–	–	–	–	–
Totale	23	100	17	100	–	–	40	100

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

La funzione legislativa esercitata dalla Regione nel corso del 2015 ha condotto, come illustrato nei precedenti paragrafi, alla promulgazione di 40 nuove leggi.

La tabella n. 7 indica il totale delle leggi regionali emanate a partire dal 1971, anno della prima legislatura, fino al 31 dicembre 2015, pari complessivamente a 1393, con una media – costante rispetto al 2014 – di quasi 31 leggi per ciascun anno (per l'esattezza, 30,96). Il dato complessivo, invece, risulta in crescita, considerando le 1353 leggi alle quali ci si era arrestati nell'anno precedente.

Tab. 7 – Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2015

LEGGI APPROVATE	1393
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	30,96

Come si è potuto constatare già negli ultimi anni, il processo di semplificazione legislativa, avviato a partire dal 2009, stenta ad assumere un ritmo più sostenuto.

Negli anni scorsi, infatti, si era rilevato come il suddetto processo avesse raggiunto il suo culmine nel corso del 2010, allorquando si era provveduto

all'abrogazione espressa di ben 102 leggi, nell'ottica di una rivisitazione e razionalizzazione generale del sistema normativo regionale.

Già nel 2009, peraltro, il legislatore regionale aveva manifestato il suo *favor* per la realizzazione di testi unici che riorganizzassero alcune materie particolarmente complesse (lavori pubblici, istruzione, attività produttive, ecc.).

Nel 2014, poi, si è potuto dare atto di un unico intervento abrogativo espresso, avente ad oggetto la legge regionale 26 luglio 2012 n. 32, relativa all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

Nell'anno in esame, invece, il legislatore regionale ha provveduto all'abrogazione espressa di 6 leggi¹ che, sommate alle 609 leggi risultanti abrogate al 31 dicembre 2014, fanno contare 615 leggi complessivamente abrogate a partire dal 1971, come è visibile dalla tabella n. 8 che segue.

Tab. 8 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2015

LEGGI PROMULGATE	1393
LEGGI ABROGATE	615
LEGGI VIGENTI	778


Da ultimo, la tabella n. 9 e il grafico 3 riportano l'andamento annuale della produzione legislativa regionale, fornendo una sua ricostruzione storica a decorrere dal 1971, primo anno di esercizio della relativa funzione.

Tab. 9 – Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2015

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1986	41	2001	38
1972	8	1987	30	2002	52
1973	23	1988	33	2003	30
1974	18	1989	16	2004	36
1975	32	1990	59	2005	18
1976	21	1991	18	2006	18
1977	34	1992	22	2007	30
1978	32	1993	18	2008	46
1979	15	1994	30	2009	58
1980	34	1995	43	2010	36
1981	23	1996	43	2011	51
1982	18	1997	13	2012	71
1983	27	1998	15	2013	58
1984	36	1999	28	2014	28
1985	30	2000	22	2015	40

¹ Nel conteggio delle leggi abrogate nel corso del 2015, si è fatta rientrare anche la l.r. n. 35/2009 abrogata per effetto della l.r. n. 37/2015. L'art. 18 di quest'ultima, tuttavia, ha posticipato l'efficacia dell'abrogazione medesima alla data dell'entrata in vigore del regolamento regionale di sua attuazione, ancora non adottato all'atto della redazione del presente Rapporto.

Graf. 3 – Produzione legislativa per anno – dal 1971 al 2015



Dai dati in esame, è possibile rilevare, nel corso del tempo, un andamento altalenante dell'attività legislativa regionale, con alcuni picchi di legiferazione, come quelli registrati nel 1990 (59 leggi), nel 2009 e nel 2013 (58 leggi), mentre il dato più elevato di sempre rimane quello del 2012, con ben 71 leggi.

In questo quadro, si inserisce il 2015 che, come già rilevato nel § 1, ha visto una produzione legislativa in crescita rispetto a quella nettamente più ridotta che ha caratterizzato l'anno immediatamente precedente.

Si tratta, comunque, di dati che non vanno valutati solo sotto l'aspetto strettamente quantitativo ma che sono da interpretare in senso più ampio, considerando sia la fase politica nella quale le leggi trovano origine, sia la circostanza che anche l'eccessiva proliferazione legislativa può presentare aspetti problematici, soprattutto in termini di qualità della normazione.

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 40 leggi approvate nel corso del 2015 sono state classificate secondo due prospettive differenti: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, attribuendo rilievo, da un lato, alla natura dell'intervento legislativo effettuato e, dall'altro, alla forma tecnica impiegata.

Prima di procedere all'analisi dei dati emersi, per la classificazione dei quali sono state seguite le indicazioni di cui allo schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, appare utile esaminare la legislazione regionale anche sotto un ulteriore profilo, quello della tipologia della potestà legislativa esercitata (se concorrente o residuale).

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

Secondo la ripartizione delle competenze in materia legislativa tra Stato e Regioni operata dall'art. 117 della Costituzione, queste ultime sono titolari di una potestà legislativa "concorrente" da esercitare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, nelle materie elencate al terzo comma del citato articolo; e di una potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, comprendente tutte quelle materie non espressamente attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (quarto comma).

Con riguardo ai provvedimenti legislativi regionali adottati nell'anno appena trascorso, la tabella n. 10 mostra che ben 36 sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente e soltanto 4 a quella residuale.


Tab. 10 – Distribuzione delle leggi quanto a potestà legislativa per l'anno 2015

Anno 2015	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	36	4	40

Il grafico 4, invece, illustra i medesimi dati in termini percentuali: ci si avvede, dunque, che il 90% delle leggi promulgate nel 2015 si riferiscono a materie di legislazione concorrente, mentre solo per il 10% si tratta di leggi che disciplinano materie comprese nelle competenze regionali residuali.

I dati rilevati risultano rispettivamente in aumento e in diminuzione rispetto al 2014 – quando si era registrato un maggiore equilibrio da parte del legislatore regionale nell'esercizio delle proprie competenze legislative – e possono considerarsi senz'altro confermativi della prevalenza dell'esercizio della potestà concorrente.

Graf. 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa – Anno 2015



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

Per quanto riguarda la tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un criterio volto ad attribuire rilevanza alla natura dell'intervento legislativo.

In quest'ottica, dunque, la collocazione delle leggi è avvenuta distinguendo tra: **“leggi istituzionali”**, che sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione (ad es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.); **“leggi di settore”**, che contengono una nuova disciplina della materia, introducono la regolamentazione di specifici settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“leggi intersettoriali”**, ovvero leggi che dettano disposizioni incidenti contestualmente su più settori; **“leggi di manutenzione normativa”**, cioè quelle che recano disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente, senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“leggi di bilancio”**, cioè quelle relative a provvedimenti tipici, direttamente connessi alla legge di bilancio e alle leggi finanziarie; **“leggi provvedimento”**, che disciplinano situazioni specifiche o realizzano singoli interventi, con finalità gestionali più che normative (si pensi, ad esempio, all'assegnazione di fondi a soggetti determinati per problematiche specifiche o interventi straordinari).


Alla luce di tali premesse, le leggi promulgate nel corso dell'anno 2015 possono così classificarsi:

- leggi istituzionali: n. 2
- leggi di settore: n. 4
- leggi intersettoriali: n. 1
- leggi provvedimento: n. 2
- leggi di manutenzione normativa: n. 18
- leggi di bilancio: n. 13

L'elenco, in cui spiccano le 18 leggi di manutenzione normativa, rende evidente come allo strumento legislativo si faccia ricorso, con sempre maggiore frequenza, al fine di apportare correzioni o adeguare disposizioni normative già adottate e vigenti.

I medesimi dati sono poi riportati in termini percentuali nel grafico 5 sottostante e nella successiva tabella n. 11, dove la tipologia della normazione viene presa in esame anche in rapporto ai soggetti proponenti.

Graf. 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa – Anno 2015



Tab. 11 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	GIUNTA		CONSIGLIO		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	2	9	2	12	–	–	4	10
Intersettoriale	1	4	–	–	–	–	1	2,5
Provvedimento	2	9	–	–	–	–	2	5
Manutenzione normativa	5	22	13	76	–	–	18	45
Bilancio	12	52	1	6	–	–	13	32,5
Statutaria	1	4	1	6	–	–	2	5
Totale	23	100	17	100	–	–	40	100

L'analisi conferma la superiorità numerica degli interventi legislativi di manutenzione normativa, caratteristica che ormai emerge in maniera costante da diversi anni, anche se questa volta con una percentuale inferiore rispetto al passato, pari al 45% del totale, a fronte del 64% del 2014.

Come è stato anticipato, 2 sono le leggi istituzionali approvate nell'anno in esame, l'una (la n. 14 del 22 giugno 2015) relativa al riordino delle funzioni amministrative provinciali, l'altra (la n. 15 del 6 luglio 2015), di modifica dello Statuto regionale, adottata seguendo la procedura aggravata prevista dall'art. 58 dello stesso Statuto.

Secondo la prospettiva del soggetto proponente, infine, la distinzione che è possibile operare rispecchia abbastanza fedelmente le funzioni rispettivamente svolte da Giunta e Consiglio. Infatti, 12 delle 13 leggi di bilancio approvate nel 2015 sono riconducibili all'iniziativa dell'organo esecutivo regionale, cui si deve fra l'altro l'elaborazione di 2 leggi di settore e di 5 interventi di manutenzione.

All'Assemblea legislativa sono dovute, invece, oltre alla legge statutaria (di sua esclusiva competenza), a 2 leggi di settore e a una legge di bilancio (la n. 23 del 27 novembre 2015), la stragrande maggioranza dei provvedimenti legislativi di manutenzione normativa, ovvero 13 sui 18 complessivi.

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

Un provvedimento legislativo può perseguire le finalità per la realizzazione delle quali viene adottato rivestendo forme diverse, a seconda della modalità di redazione del testo che il legislatore ha inteso impiegare.


L'indagine che segue si concentra proprio su questi aspetti della produzione legislativa dell'anno 2015.

A tale scopo, vengono prese in considerazione 4 differenti tipologie: il c.d. "**Testo nuovo**", vale a dire quel testo redatto introducendo disposizioni nuove, anziché modificando in modo significativo leggi precedenti; la c.d. "**Novella**", quando il testo di legge è composto da disposizioni redatte, appunto, con la tecnica della "novella", ovvero modificando, sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la c.d. "**Tecnica mista**", quando il testo non è riconducibile alle precedenti tipologie e non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o

novellate; il c.d. “**Testo unico**”, e cioè un provvedimento, redatto e approvato con la forma e il contenuto del Testo unico, volto al riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, pertanto, la produzione legislativa relativa al 2015 è riportata nel grafico 6 e nella tabella n. 12 che seguono, in cui si tiene conto, altresì, della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale – Anno 2015



Tab. 12 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	2	12	13	57	–	–	15	37,5
NOVELLA	14	82	7	30	–	–	21	52,5
MISTA	1	6	3	13	–	–	4	10
Totale	17	100	23	100	–	–	40	100

Ancora una volta, come per gli anni precedenti, il dato più significativo è rappresentato dall’assenza di Testi unici, che non sempre si addicono alla particolare natura della potestà legislativa regionale, spesso concorrente con quella statale: ciò, infatti, rende di per sé più complessa la raccolta in unico testo di tutte le disposizioni normative afferenti una data materia, emanate in tempi diversi e con atti separati, e, comunque, sempre da raccordare con i frequenti interventi statali.

I dati raccolti confermano, inoltre, che la tecnica redazionale più utilizzata nel 2015 dal legislatore regionale rimane, secondo quanto già registrato negli ultimi anni, quella della “novella”, con una percentuale del 52,5% che, se si presenta in calo a confronto del 68% del 2014, si allinea perfettamente al valore del 53% del 2013.

Alla tipologia della novella, segue per importanza quella del “Testo nuovo”, impiegata nel 37,5% dell’intera produzione legislativa annuale, mentre alla “tecnica mista” sono riconducibili 4 leggi sulle 40 promulgate, pari al 10% del totale, per la maggior parte dovute all’iniziativa della Giunta regionale.

1.7 La classificazione per macrosettore

Nel presente paragrafo, le leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, cui afferiscono determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell’indice sistematico della banca dati delle leggi regionali.

Le voci sono state individuate sia per classificare i testi normativi, secondo descrittori rispondenti alle competenze delle Regioni, sia per rendere la classificazione medesima il più possibile uniforme a quella contenuta, come detto, nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, come risulta dalla tabella che segue.

Tab. 13 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva</i>)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
Multimateria	
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
Multimateria	
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
Multimateria	
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetto	(<i>Non ascrivibile a uno degli altri settori</i>)


I dati ottenuti attraverso l'analisi della produzione legislativa relativa all'anno 2015, svolta sulla base dello schema classificatorio sopra descritto, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella n. 14 e, in termini percentuali, nel grafico 7.

Essi consentono di individuare le aree tematiche in cui il legislatore regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ha ritenuto maggiormente urgente intervenire.

Tab. 14 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2015

MACROSETTORE	N. LEGGI
Ordinamento istituzionale	11
Sviluppo economico e attività produttive	3
Territorio, ambiente e infrastrutture	10
Servizi alla persona e alla comunità	–
Finanza regionale	14
Multisetto	2
TOTALE	40

Graf. 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2015



L'anno di riferimento, dunque, si contraddistingue per una produzione legislativa che ha raggiunto la sua massima concentrazione nel macrosetto denominato "Finanza regionale", cui vanno ricondotti tutti i provvedimenti attinenti alle materie del bilancio, della contabilità regionale e dei tributi. In quest'ambito, infatti, si registrano ben 14 interventi legislativi, pari al 35% del totale di leggi approvate.

Altro macrosetto di rilievo per il 2015 è da identificare in quello relativo all'"Ordinamento istituzionale", nel quale vanno comprese le leggi riguardanti la disciplina degli organi regionali, del personale, degli enti locali, dei rapporti internazionali e simili, che ha raggiunto la percentuale del 27,5%. Segue il

macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture”, nel quale rientrano 10 leggi, ovvero il 25% della produzione legislativa.

In base ai dati disponibili, inoltre, è possibile rilevare che nell’ambito del macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” sono state approvate solo 3 leggi (pari al 7,5%), mentre 2 sono state le leggi multisettoriali promulgate, con una percentuale del 5%.

Infine, nessuno dei provvedimenti legislativi emanati nel 2015 rientra nel macrosettore relativo ai “Servizi alla persona e alla comunità”.

Complessivamente, nel 2015 l’attenzione del legislatore regionale appare essersi concentrata, in particolar modo, sulla regolamentazione di aspetti attinenti agli apparati istituzionali e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

1.8 Le singole leggi

Si riportano di seguito le leggi approvate dall'Assemblea regionale nell'anno 2015, distinte per macrosettore e accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, l'*iter* e la pubblicazione.

La tabella accanto a ciascuna legge indica, in particolare, il numero della proposta di legge (nel caso vi siano più numeri, la proposta è il risultato dell'esame abbinato di più testi), soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione, le eventuali audizioni svolte, nonché il numero delle sedute consiliari dedicate alla discussione della proposta e la durata dell'*iter* formale e di quello effettivo.

LEGGI 2015 (*)

Nel 2015 sono state promulgate e pubblicate 40 leggi.

Macrosettore "Ordinamento istituzionale" (n. 11 leggi)

Personale e amministrazione (4)

Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 Misure per il contenimento della spesa regionale. <i>(Approvata nella seduta del 07/01/2015)</i> Si tratta di una legge di un unico articolo che, prevedendo il contenimento della spesa, disponeva, nei primi tre commi, un ruolo "unico" per tutto il personale della Regione, con conseguente rideterminazione della struttura organizzativa esistente. La successiva l.r. n. 9/2015 ha abrogato tale disposizione.	PL	4/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	NO
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 4 del 16 gennaio 2015

*I testi integrali delle leggi sono consultabili sul sito ufficiale del Consiglio, www.consiglioregionale.calabria.it, selezionando "Leggi e banche dati", indi "Leggi" e l'anno di riferimento.

<p>Legge regionale 13 marzo 2015, n. 9</p> <p>Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 09/03/2015)</i></p> <p>Legge che modifica l'art. 1 della l.r. n. 3/2015, in particolare, abrogando i suoi primi 3 commi, ove si prevedeva un ruolo "unico" del personale regionale, con conseguente rideterminazione dell'attuale struttura organizzativa.</p>	PL	13/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 17 del 16 marzo 2015

<p>Legge regionale 27 novembre 2015, n. 25</p> <p>Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10/11/2015)</i></p> <p>La legge interviene per modificare la composizione dell'Organismo interno di valutazione del Consiglio regionale della Calabria, al fine di adeguarla alle disposizioni in materia di incompatibilità e cause ostative alla nomina dei componenti degli O.I.V.. In particolare, ai sensi della nuova disciplina, l'O.I.V. è formato da 3 componenti esterni all'amministrazione regionale ed è stata eliminata la previsione secondo cui poteva farne parte il Direttore generale dell'ente.</p>	PL	91/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	7
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 83 del 27 novembre 2015

<p>Legge regionale 24 dicembre 2015, n. 29</p> <p>Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria.</p> <p>(Approvata nella seduta del 22/12/2015)</p> <p>La legge si inserisce nel contesto della più complessiva riorganizzazione del personale della Regione Calabria diretta a rendere razionali e funzionali le scelte organizzative dell'amministrazione regionale, nonché a ridurre la spesa per il personale, per come previsto dal d.l. n. 16/2014 (c.d. "Salva Roma").</p> <p>In particolare, la norma in esame stabilisce che al personale di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale può essere proposta la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo una specifica indennità, senza determinare oneri aggiuntivi di spesa a carico degli istituti previdenziali .</p> <p>I risparmi derivanti dall'istituto della risoluzione anticipata sono utilizzati ai fini di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.l. n. 16/2014 (recupero somme indebitamente erogate per mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa).</p>	PL	25/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	SI
	Numero sedute Aula	3
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	238
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	223
	Publicata	BURC n. 91 del 24 dicembre 2015

Enti locali (1)

<p>Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14</p> <p>Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 16/06/2015)</i></p> <p>Con questa legge, la Regione Calabria riassume nell'ambito delle proprie competenze amministrative le funzioni già trasferite alle Province sulla base della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali): Conseguentemente, il relativo personale transita nei ruoli della Giunta regionale, secondo le modalità e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 56/2014. Le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della l.r. n. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione. La data del 1° luglio 2015 è il termine fissato per la riallocazione del personale interessato al trasferimento. Necessariamente, sono rideterminate le risorse di cui alla l.r. n. 34/2002, anche per quanto concerne l'attribuzione e l'uso dei beni strumentali. Se il personale delle Province risulta in eccedenza rispetto ai limiti di spesa, la Regione Calabria promuove e sostiene ogni iniziativa opportuna per favorirne la ricollocazione, anche mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale e di outplacement. Sarà stabilita specifica disciplina per la istituita Città metropolitana di Reggio Calabria.</p>	DL	26/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	49
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35
	Pubblicata	BURC n. 42 del 24 giugno 2015

Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.) (2)

Legge regionale 13 marzo 2015, n. 10 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria). <i>(Approvata nella seduta del 09/03/2015)</i> La legge modifica l'articolo 9, comma 1, lettera b), della l.r. n. 2/2013, introducendo il divieto di nomina a componente del Collegio dei revisori per gli amministratori pubblici degli enti locali aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti.	PL	12/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 17 del 16 marzo 2015

<p>Legge regionale 27 novembre 2015, n. 24</p> <p>Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10/11/2015)</i></p> <p>L'art. 9 della l.r. n. 11/2015 ha disposto l'esclusione dei Presidenti delle soppresse Comunità montane quali membri non di diritto del Consiglio delle Autonomie locali, con conseguente riduzione del numero complessivo dei componenti da 35 a 32. L'intervento normativo in oggetto è finalizzato al coordinamento formale dell'intero testo della l.r. n. 1/2007 alle modifiche contenute nella citata l.r. n. 11/2015.</p>	PL	76/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	54
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 83 del 27 novembre 2015

Multimateria (4)

Legge regionale 06 luglio 2015, n. 15 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria). <i>(Approvata nella seduta del 16/06/2015)</i> Con questa legge si integra l'art. 33 dello Statuto regionale aggiungendo il comma 8 bis con il quale si stabiliscono le modalità relative all'esercizio della delega dei consiglieri regionali. Modifiche ed integrazioni sono disposte anche all'art. 35, commi 3 e 4, riguardante i consiglieri regionali.	PL Statutaria	1/IX Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	70
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	35
	Pubblicata	BURC n. 44 del 06 luglio 2015

<p>Legge regionale 27 novembre 2015, n. 21</p> <p>Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10/11/2015)</i></p> <p>La legge adegua l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".</p> <p>La norma disciplina le procedure interne di accertamento e contestazione delle nullità degli incarichi, individuando il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale; individua, inoltre, gli organi e i componenti degli organi da sostituire, nonché quelli che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.</p>	DL	78/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	50
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	46
	Pubblicata	BURC n. 83 del 27 novembre 2015

<p>Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30</p> <p>Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/12/2015)</i></p> <p>La legge interviene al fine di differire i termini di conclusione di procedure di liquidazione o di accorpamento di enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi, considerato che detti termini, previsti da diverse disposizioni di leggi regionali, risultano scaduti.</p> <p>Le procedure di liquidazione interessate sono quelle relative alle società partecipate Somesa e Siel, all'ente sub regionale AFOR e alle comunità montane di cui alla l.r. n. 25/2013. Le procedure di accorpamento riguardano la Fondazione Field con l'Azienda Calabria Lavoro, nonché i consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale di cui alla l.r. n. 24/2013.</p>	DL	80/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	NO
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	88
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	69
	Pubblicata	BURC n. 93 del 29 dicembre 2015

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 34</p> <p>Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/12/2015)</i></p> <p>La legge apporta modifiche procedurali alla legge regionale di riordino n. 24/2013, al fine di accelerare l'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, conseguente all'accorpamento delle 5 aziende provinciali.</p> <p>L'intervento modificativo, in particolare, sopprime:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'obbligo per il Commissario straordinario di redigere una relazione riepilogativa, tra l'altro, dello stato patrimoniale, economico e del personale di ciascuno degli enti accorpati; – l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni consiliari, originariamente previsto in ordine all'istituzione dell'ente risultante dall'accorpamento, nonché al conferimento allo stesso dei beni strumentali e delle risorse umane e finanziarie utili, provenienti dagli enti accorpati. <p>I tempi di attuazione del processo di accorpamento sono, inoltre, demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale.</p>	DL	92/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	48
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	34
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

Macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (n. 3)

Turismo (1)

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36</p> <p>Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/12/2015)</i></p> <p>L'obiettivo della legge è quello di incrementare il turismo religioso, nonché quello di valorizzare il patrimonio storico artistico rappresentato dai Santuari Mariani in territorio calabrese, verso cui lo stesso è diretto.</p> <p>A tal fine, è previsto il coinvolgimento delle rappresentanze regionali presso l'Unione europea, per svolgere azioni dirette ad ottenere l'inserimento dei percorsi mariani calabresi fra gli itinerari culturali europei; degli enti locali, per l'adozione di iniziative tese a realizzare gli obiettivi della legge; della Conferenza episcopale calabrese e per l'indicazione delle priorità di intervento.</p> <p>La Giunta approva ogni anno i Piani regionali per l'attuazione di iniziative e di programmi di intervento e definisce i criteri da seguire per l'erogazione dei finanziamenti.</p>	PL	105/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	4
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.) (1)

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 33</p> <p>Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/12/2015)</i></p> <p>La l.r. n. 54/2013 introduce l'esonero dagli obblighi relativi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, a suo tempo assunti dalle imprese beneficiarie di agevolazioni. Tuttavia, a differenza della norma statale che recepisce, ne consente l'operatività anche nelle ipotesi in cui siano precedentemente intervenuti provvedimenti di revoca.</p> <p>La legge regionale in esame interviene al fine di rimuovere i potenziali profili di illegittimità costituzionale presentati dalla citata norma, prevedendo che il recupero delle somme indebitamente percepite debba comunque avvenire in conseguenza di provvedimenti di revoca adottati antecedentemente all'entrata in vigore della l.r. n. 54/2013.</p>	DL	67/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	112
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	69
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

Multimateria (1)

	PL	35/X Leg.
Legge regionale 27 novembre 2015, n. 20		
Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).	Iniziativa	Consiglio regionale
<i>(Approvata nella seduta del 10/11/2015)</i>	Commissione di merito	Seconda Commissione
La legge, nel modificare la l.r. n. 4/1995, interviene in numerosi ambiti.	Sedute	4
Tuttavia, con riferimento alla disciplina della SCIA, essa si è esposta a numerose censure governative di illeggittimità.	Audizioni	/
Il Governo, infatti, con delibera del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016, ha impugnato ben 9 dei suoi 14 articoli e, in particolare, i seguenti: art. 2, comma 1 (nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 4/1995); art. 3, comma 1, lettera b) (nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 4/1995); art. 4, comma 1, lettera b) (nella parte in cui introduce il comma 4 ter all'art. 6 della l.r. n. 4/1995); art. 5; art. 7; art. 9, comma 1, lettera b); art. 10 (nella parte in cui sostituisce il comma 8 dell'art. 15 della l.r. n. 4/1995); art. 11, comma 1, lettera b); art. 12 (nella parte in cui inserisce nella l.r. n. 4/1995 l'art. 16 ter, comma 2 e l'art. 16 septies, comma 2).	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	174
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	154
	Pubblicata	BURC n. 83 del 27 novembre 2015

Macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” (n. 10)

Territorio e Urbanistica (incluso demanio, edilizia) (5)

<p>Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 4</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 21 <<Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale>> (modificata ed integrata con le LL.RR nn. 25/2010, 7/2012 e 23/2013) – modifiche al comma 12 dell'articolo 6.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 7/01/2015)</i></p> <p>Essa modifica il termine di cui al comma 12 dell'art. 6 della l.r. n. 21/2010 per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi previsti dalla medesima legge, spostandolo dal 31 dicembre 2014 al termine massimo del 31 dicembre 2016.</p>	PL	3/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 4 del 16 gennaio 2015

<p>Legge regionale 23 gennaio 2015, n. 6</p> <p>Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 <<Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria>>.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20/01/2015)</i></p> <p>Essa modifica i commi 2 e 2 ter dell'art. 65 della l.r. n. 19/2002, prorogando i termini ivi previsti dal 31 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 in relazione ai Piani strutturali comunali.</p>	PL	7/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 7 del 26 gennaio 2015

<p>Legge regionale 27 novembre 2015 n. 19</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10/11/2015)</i></p> <p>Essa integra la legge urbanistica regionale, aggiungendo l'art. 41 bis (Contratti di fiume), con il quale si definiscono i contratti di fiume come accordi di programmazione negoziata al fine di riqualificare il sistema fluviale, il relativo bacino idrografico e la gestione del rischio idraulico. Con tali contratti, la Regione Calabria promuove l'attuazione e l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto relativi al Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) e del Piano di gestione delle acque di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>	PL	16/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	3
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	231
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	224
	Pubblicata	BURC n. 83 del 27 novembre 2015

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37</p> <p>Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/12/2015)</i></p> <p>La legge ridefinisce le procedure in materia sismica, già disciplinate dalla l.r. n. 35/2009, al fine di consentire un graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali alle nuove procedure informatiche. E' prevista la digitalizzazione dell'intero sistema di rilascio dell'autorizzazione sismica, inclusi istruttoria, rilascio di pareri e ogni altro adempimento riguardante la pratica.</p> <p>Di fatto, la nuova disciplina consente la sostituzione del vecchio sistema cartaceo e la piena operatività dei professionisti nell'utilizzo della nuova procedura di trasmissione dei progetti (software SISMI.CA).</p> <p>Inoltre, il regime transitorio, già previsto dalla l.r. n. 35/2009 e s.m.i. è prorogato al 30 aprile 2016.</p>	DL	100/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	SI
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	27
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/12/2015)</i></p> <p>La legge contiene interventi di modifica alla l.r. n. 19/2002.</p> <p>Obiettivo principale del provvedimento è quello di eliminare i rischi connessi alla decadenza dei PRG, fissata per il 31 dicembre 2015, per i comuni calabresi inadempienti ai fini dell'adozione dei PSC/PSA.</p> <p>Contestualmente, la norma introduce ulteriori modifiche, alcune, dirette a semplificare le procedure di adozione dei Piani e dei Programmi contemplati, in modo da imprimere un'accelerazione all'adozione degli stessi, altre, ad adeguare la legge urbanistica alle disposizioni contenute nella legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio) in materia di riordino di funzioni.</p>	DL	107/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	6
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione rifiuti (2)

<p>Legge regionale 23 gennaio 2015, n. 5</p> <p>Proroga del termine di cui all'articolo 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione della stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07/01/2015)</i></p> <p>La legge, nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, proroga il termine del 31 dicembre 2014 al 30 settembre 2015 per le integrazioni, in facoltà dell'autorità competente, delle autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.</p> <p>Tale proroga è estesa anche agli impianti che sarebbero stati autorizzati entro la stessa data del 30 settembre 2015, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.</p> <p>Per completezza espositiva, si fa presente che l'art. 1, comma 1, della l.r. n. 38/2015 ha ulteriormente prorogato il termine al 31 dicembre 2017.</p>	PL	6/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Publicata	BURC n. 7 del 26 gennaio 2015

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 38</p> <p>Proroga del termine di cui all'art. 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/12/2015)</i></p> <p>La legge, attraverso la modifica della l.r. n. 18/2013, recante disposizioni finalizzate alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti e relativa disciplina transitoria delle competenze regionali, proroga il termine del 30 settembre 2015 al 31 dicembre 2017, al fine di consentire all'amministrazione regionale di ricorrere all'utilizzazione di impianti privati di trattamento e smaltimento rifiuti, in esercizio e tecnicamente idonei, nelle more dell'ammodernamento del sistema impiantistico regionale ed a maggior tutela dell'ambiente.</p>	DL	89/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	63
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	33
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

Trasporti (1)

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35</p> <p>Norme per i servizi di trasporto pubblico locale.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 22/12/2015)</i></p> <p>La legge aggiorna la disciplina regionale in materia di trasporto pubblico locale, adeguandola al vigente quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario; nel contempo, sostituisce le diverse leggi regionali in materia con un unico testo organico.</p> <p>La norma ridisegna, principalmente, la perimetrazione dei bacini regionali individuando un unico Bacino territoriale ottimale, con estensione territoriale su base regionale, con la finalità di agevolare il processo di integrazione vettoriale e tariffaria, nonché la complessiva riorganizzazione dei servizi sull'intero territorio regionale.</p> <p>Inoltre, istituisce l'ente di governo del Bacino e prevede la costituzione dell'Agenzia Regionale Reti e Mobilità.</p>	DL	88/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	SI
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	57
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	27
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

Altro (2)

	PL	8/X Leg.
<p>Legge regionale 23 gennaio 2015, n. 7</p> <p>Modifiche al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 20/01/2015)</i></p> <p>La legge modifica il comma 1 dell'art. 27 della l.r. n. 18/2007, prorogando, in via transitoria, il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 per la definizione semplificata dei procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20 della citata l.r. n. 18/2007, relativi rispettivamente alla liquidazione degli usi civici, alla legittimazione della detenzione senza titolo dell'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale e, infine, all'affrancazione del fondo enfiteutico, dopo 20 anni, su richiesta dell'interessato.</p>	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 7 del 26 gennaio 2015

<p>Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28</p> <p>Modifica all'articolo 26 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03/12/2015)</i></p> <p>La legge interviene integrando l'art. 26 (Norma transitoria per le aree urbane) della l.r. n. 18/2007, in materia di usi civici. In particolare, la modifica apportata consente di applicare la norma transitoria e la procedura semplificata di cui al successivo art. 27 anche ai casi di assegnazione dell'area in diritto di superficie da parte di un Comune e prevede che il requisito dei 10 anni di possesso dell'immobile sia ampliato anche al solo suolo.</p>	PL	50/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Quarta Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	164
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 87 del 15 dicembre 2015

Macrosettore “Finanza regionale” (n. 14)

Bilancio (12)

	PL	1/X Leg.
<p>Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 1</p> <p>Variatione al bilancio di previsione 2014 e dal bilancio pluriennale 2014/2016 a seguito dell'approvazione della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 23.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 08/04/2013)</i></p> <p>Atto dovuto da parte del Consiglio regionale, a norma di Statuto, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio modificati a seguito dell'adozione della l.r. n. 23/2013 al bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014–2016, nonché al fine di porre in essere la progressiva attuazione dei principi connessi all'armonizzazione contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In quest'ultimo caso, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione amministrativa.</p>	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 4 del 16 gennaio 2015

<p>Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 2</p> <p>Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2015 (art. 16 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 – art. 43 del decreto legislativo 118/2011).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 7/01/2015)</i></p> <p>Atto dovuto da parte del Consiglio regionale, a norma di Statuto e ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 118/2011, per autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio previsionale fino al 30 aprile 2015.</p>	PL	2/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 4 del 16 gennaio 2015

<p>Legge regionale 27 aprile 2015, n. 12</p> <p>Legge di stabilità regionale.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21/4/2015)</i></p> <p>La legge è composta da 9 articoli che prevedono interventi differenti tra loro. Nei primi tre articoli, ai sensi del d. lgs. n. 118/2011, si iscrivono gli importi nei fondi speciali per i provvedimenti legislativi la cui approvazione si prevede presumibilmente nel triennio 2015/2017; si rifinanziano gli stanziamenti previsti dalle leggi regionali per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017; e, infine, si autorizzano nuove spese per il finanziamento di capitoli destinati a sostenere alcuni programmi già identificati. La legge istituisce pure la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto che ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria. Al fine di qualificare l'offerta turistica balneare mediante il miglioramento della qualità dei servizi e la valorizzazione e tutela ambientale delle coste e delle spiagge, all'art. 5 viene istituito il Fondo per la Valorizzazione Ambientale delle Spiagge della Regione Calabria. All'art. 6 viene rideterminato, per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, l'ammontare complessivo delle entrate relative ai versamenti che i comuni devono effettuare nelle casse regionali a titolo di tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Infine, all'art. 7 è autorizzata la spesa per gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo del porto di Gioia Tauro, previsti dall'art. 47 della l.r. n. 47/2011.</p>	DL	21/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 27 del 27 aprile 2015

<p>Legge regionale 27 aprile 2015, n. 13</p> <p>Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 – 2017.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 21/04/2015)</i></p> <p>Si tratta, anche in questo caso, di legge la cui approvazione rappresenta un atto dovuto da parte del Consiglio regionale, a norma di Statuto e ai sensi dell'art. 39 del d.lgs n. 118/2011.</p>	DL	22/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 27 del 27 aprile 2015

<p>Legge regionale 8 settembre 2015, n. 17</p> <p>Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)".</p> <p>(Approvata nella seduta del 31/08/2015)</p> <p>La legge modifica il comma 2 dell'art. 11 della l.r. n. 8/2010, prevedendo che il fondo di garanzia per le imprese agricole sia costituito per un importo massimo di euro 10.000.000,00 e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale a individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007–2013, nonché – ed è questa la novità – a procedere all'eventuale decapitalizzazione del fondo.</p>	PL	49/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	2
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	76
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	76
	Pubblicata	BURC n. 58 del 9 settembre 2015

<p>Legge regionale 28 settembre 2015 n. 18</p> <p>Variatione di bilancio per assicurare la prosecuzione delle attività dell'Unità di progetto rifiuti.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25/09/2015)</i></p> <p>La legge autorizza la Giunta regionale ad apportare le necessarie variazioni al bilancio 2015, onde garantire copertura finanziaria alla prosecuzione delle attività dell'Unità di progetto rifiuti.</p>	DL	81/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 63 del 28 settembre 2015

<p>Legge regionale 27 novembre 2015, n. 22</p> <p>Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate all'Amministrazione regionale e da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10/11/2015)</i></p> <p>Il provvedimento in esame contiene norme per il riconoscimento della legittimità di due tipologie di debiti fuori bilancio, derivanti rispettivamente da sentenze esecutive notificate all'amministrazione regionale e da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del decreto legislativo. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>	DL	64/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	2
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	84
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	61
	Pubblicata	BURC n. 83 del 27 novembre 2015

<p>Legge regionale 27 novembre 2015, n. 23</p> <p>Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 10/11/2015)</i></p> <p>La legge dispone una variazione di bilancio compensativa di euro 15.000.000 per l'esercizio finanziario 2015, finalizzata alla copertura della spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2015.</p>	PL	86/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	21
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	15
	Pubblicata	BURC n. 83 del 27 novembre 2015

<p>Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 26</p> <p>Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2014.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03/12/2015)</i></p> <p>La legge approva il rendiconto generale della Regione, relativo all'esercizio finanziario 2014. Tale documento contabile, disciplinato dagli artt. 54 e 55 della l.r. n. 8/2002, dimostra i risultati ottenuti da tutte le operazioni di gestione compiute nell'esercizio di riferimento, consentendo di conoscere in che modo e in che misura si sono realizzate le previsioni di bilancio.</p>	DL	59/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	128
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 87 del 15 dicembre 2015

<p>Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27</p> <p>Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03/12/2015)</i></p> <p>La legge determina l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 2017.</p>	DL	98/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	7
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	2
	Pubblicata	BURC n. 87 del 15 dicembre 2015

<p>Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31</p> <p>Legge di stabilità regionale 2016.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/12/2015)</i></p> <p>La legge di stabilità regionale contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale. Individua il quadro finanziario di riferimento, stabilendo, in particolare, in apposite tabelle, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, la diversa distribuzione nel tempo delle nuove autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente, nonché gli importi dei fondi speciali, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.</p> <p>.</p>	DL	111/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	6
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5
	Pubblicata	BURC n. 95 del 30 dicembre 2015

<p>Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32</p> <p>Bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/12/2015)</i></p> <p>La legge approva il bilancio di previsione per il periodo 2016 – 2018, nel rispetto e in attuazione dell'articolo 39 del d. lgs. n. 118/2011.</p> <p>La norma è finalizzata a disporre il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e regolamentare l'assetto economico e finanziario della Regione Calabria per l'esercizio relativo al bilancio di previsione per l'anno 2016.</p>	DL	110/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	6
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	5
	Pubblicata	BURC n. 95 del 30 dicembre 2015

Contabilità regionale (1)

	DL	9/X Leg.
<p>Legge regionale 18 febbraio 2015, n. 8</p> <p>Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla copertura della perdita d'esercizio 2013 della SOGAS S.p.A.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 09/02/2015)</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la legge riconosce la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Calabria nei confronti della società di gestione per l'aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.A. derivante dalla decisione assunta dalla Regione medesima nella assemblea dei soci del 23 luglio 2014, di dare copertura in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (13,02 per cento) alla perdita di esercizio relativa all'anno 2013. Allo scopo, la Regione è autorizzata alla copertura del relativo onere apportando le necessarie modifiche ed integrazioni al bilancio 2015.</p>	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 11 del 18 febbraio 2015

Multimateria (1)

<p>Legge regionale 8 settembre 2015, n. 16</p> <p>Integrazione alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)".</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 31/08/2015)</i></p> <p>La legge integra l'art. 11 della l.r. n. 9/2007 a cui vengono aggiunti i commi 5 bis, 5 ter, e 5 quater.</p> <p>In particolare, al comma 5 bis si stabilisce che all'atto della chiusura del procedimento di liquidazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento, all'Azienda Calabria Lavoro che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso la Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati e controllati, mediante stipula di apposite convenzioni.</p> <p>Ai commi 5 ter e 5 quater si provvede alla copertura dei relativi oneri e all'autorizzazione alla Giunta ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della l.r. n. 8/2002.</p>	PL	55/X Leg.
	Iniziativa	Consiglio regionale
	Commissione di merito	Terza Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	60
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	47
	Pubblicata	BURC n. 58 del 9 settembre 2015

Macrosettore “Multisettores”

(Non ascrivibile ad altri settori) (2)

	DL	20/X Leg.
<p>Legge regionale 13 marzo 2015, n. 11</p> <p>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 9/03/2015)</i></p> <p>La legge è formata da 16 articoli e divisa in tre Titoli . Il Titolo I “Razionalizzazione delle spese delle Società partecipate e degli enti sub-regionali” è composto da 2 articoli che prevedono disposizioni riguardanti vari interventi per il contenimento delle spese delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, e dagli enti sub-regionali, a partire dall’esercizio finanziario 2015. Il Titolo II “Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale” comprende gli articoli 3 (Equilibri di bilancio), 4 (Disposizione sulla gestione delle procedure esecutive), 5 (Disposizioni in materia di prestazioni sociali) e 6 (Sistema contabile del Consiglio regionale). Il Titolo III “Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti” modifica articoli delle seguenti leggi regionali: n. 7/1996, n. 8/1996, n. 1/2007, n. 40/2009, n. 20/2010, n. 47/2011, n. 39/2012 e n. 24/2013. Per completezza espositiva, si fa presente che il Governo, con delibera del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2015, ha impugnato gli artt. 2 e 5.</p>	DL	20/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Seconda Commissione
	Sedute	3
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	8
	Pubblicata	BURC n. 27 del 27 aprile 2015

<p>Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 39</p> <p>Disposizioni relative alla costituzione di una società per azioni finalizzata all'esercizio dello scalo aeroportuale di Crotona.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 28/12/2015)</i></p> <p>La legge autorizza la partecipazione della Regione Calabria alla costituzione di una società per azioni tra la Regione medesima e gli enti locali, avente lo scopo di assumere, quale servizio di interesse generale, la gestione dello scalo aeroportuale S. Anna di Crotona; al momento della costituzione, la Regione è autorizzata a sottoscrivere azioni per l'importo massimo di 200.000 euro.</p>	DL	101/X Leg.
	Iniziativa	Giunta regionale
	Commissione di merito	Prima Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni <i>iter</i> dalla data di assegnazione	25
	Numero giorni <i>iter</i> effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 96 del 31 dicembre 2015

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE – ANNO 2015

2. I Regolamenti

Questa parte del rapporto è dedicata all'attività regolamentare della Giunta regionale, posta in essere in base all'art. 43 dello Statuto regionale.

In questo paragrafo, si offre un'analisi quantitativa e sulla portata dei singoli regolamenti, specificando quali fra di essi abbiano carattere innovativo, quali carattere modificativo e quali carattere abrogativo.

Nel corso del 2015, senza una particolare concentrazione in un determinato periodo dello stesso, sono stati adottati 16 regolamenti.

Fra i regolamenti a contenuto innovativo rientrano il n. 1 "Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria" (quasi subito abrogato dal n. 2), il n. 3 "Regolamento sulle modalità di conferimento di funzione dirigenziale di livello generale" (modificato dal n. 4 e dal n. 14), il n. 8 "Albo regionale delle imprese forestali", il n. 9 "Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria", il n. 10 "Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale" (modificato dal n. 13) e il n. 16 "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale". Quindi, in tutto, 6 regolamenti, di cui uno abrogato a distanza di pochi giorni.

Come si evince dagli stessi titoli sopra riportati, la produzione regolamentare di portata innovativa, sulla quale, nello stesso anno, si innestano 3 regolamenti di modifica, è incentrata su problematiche inerenti il funzionamento e l'organizzazione degli uffici regionali, mentre con i regolamenti nn. 8 e 9 si è data esecuzione a quanto disposto dalla l.r. n. 45/2012 (*Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale*), in particolare dai suoi artt. 7 e 15.

Rientrano fra i regolamenti modificativi i nn. 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 e 15, per un totale di 8 regolamenti sui 16 adottati.

Anche in questa categoria, la produzione regolamentare è stata rivolta soprattutto alla disciplina di aspetti inerenti il funzionamento e l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale (regolamenti n. 4, n. 5, n. 11, n. 13, n. 14 e n. 15).

Gli altri regolamenti di modifica hanno riguardato, il n. 6 (Modifica art. 14 comma 1 del regolamento regionale n. 7 del 28 giugno 2012 e s.m.i., recante

"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i."), la materia dell'urbanistica e il n. 7 (Modifica al Regolamento regionale 5 maggio 2011, n. 3 e ss.mm.ii. Regolamento di attuazione legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 – attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria), la materia delle attività produttive.

Infine, quanto ai regolamenti abrogativi, si individuano il n. 2 e il n. 12, entrambi relativi all'Ufficio legislativo della Giunta regionale e, quindi, all'organizzazione degli uffici.

2.1 Dimensione fisica della regolamentazione

In questo paragrafo si procede alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica, dandone rappresentazione in 3 tabelle distinte, tenendo conto, così come avvenuto per le leggi, delle classi di ampiezza dei 3 indicatori fondamentali, e cioè gli articoli, i commi e, infine, i caratteri.

Tab. n. 15 – Regolamenti 2015 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 1, n. 2, n. 4, n. 6, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 16
Da 6 a 10	n. 10, n. 15
Da 11 a 15	n. 3, n. 8, n. 9
Oltre 15	n. 5, n. 7

Tab. n. 16 – Regolamenti 2015 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 1, n. 2, n. 4, n. 6, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 16
Da 11 a 20	n. 15
Da 21 a 30	n. 3, n. 5, n. 10
Da 31 a 40	–
Oltre 40	n. 7, n. 8, n. 9

Tab. n. 17 – Regolamenti 2015 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5.000	n. 2, n. 4, n. 6, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 16
Da 5.001 a 10.000	–
Da 10.001 a 15.000	n. 1, n. 3, n. 5, n. 10, n. 15
Da 15.001 a 20.000	n. 8
Oltre 20.000 caratteri	n. 7, n. 9

Come rappresentano le tabelle, nel 2015, i regolamenti si collocano prevalentemente nella prima classe di ampiezza, come numero di articoli, di commi e di caratteri.

2.2 Classificazione per macrosettore

Oltre che sulla quantità e sulla dimensione dei regolamenti regionali, è stata compiuta un'analisi sul contenuto degli stessi, anche per evidenziare in quali settori dell'ordinamento essi abbiano inciso.

Di questa analisi viene offerta una rappresentazione nella tabella seguente.

Tab. n. 18 – Regolamenti regionali anno 2015 per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	12	n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16
Sviluppo economico e attività produttive	3	n. 7, n. 8, n. 9
Territorio, ambiente e infrastrutture	1	n. 6
Servizi alla persona e alla comunità	0	–
Finanza regionale	0	–
Multisetto	0	–
Totale	16	

La maggior parte della produzione regolamentare ha riguardato il macrosettore “Ordinamento istituzionale”, in cui, come accennato sopra, sono intervenuti 4 regolamenti con carattere innovativo, 6 con carattere modificativo (di cui 3 di modifica di regolamenti adottati nel corso dello stesso anno) e 2 con carattere abrogativo.

REGOLAMENTI 2015

“ORDINAMENTO ISTITUZIONALE” (n. 12 regolamenti)

REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2015, n. 1

Ufficio legislativo della Giunta Regionale della Calabria.

(BURC n. 13 del 27 febbraio 2015)

Il regolamento, che consta di 5 articoli, disciplina l'Ufficio legislativo della Giunta regionale che costituisce una struttura di livello generale di diretta collaborazione (di staff) del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di supporto normativo.

Agli articoli 2, 3 e 4 viene delineata la composizione dell'Ufficio, disciplinato l'incarico di Capo dello stesso e indicate le funzioni attribuite a detto Ufficio.

Da ultimo, all'articolo 5, si dispone l'abrogazione del regolamento regionale 29 novembre 2012, n. 11, che reca, appunto, norme sull'Ufficio legislativo regionale.

Il regolamento n. 2/2005 ha, a distanza di poco tempo, abrogato il regolamento n. 1, in esame, senza disporre nulla circa la reviviscenza o meno del regolamento n. 11/2012.

In ogni caso, quest'ultimo, nel corso del 2015, con regolamento n. 12 è stato, nuovamente, espressamente abrogato.

REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2015, n. 2

**Abrogazione del regolamento regionale n. 1 del 26 febbraio 2015, concernente
“Ufficio legislativo della Giunta Regionale della Calabria.**

(BURC n. 14 del 5 marzo 2015)

Il regolamento dispone l’abrogazione del regolamento regionale n. 1 del 26 febbraio 2015, recante *“Ufficio legislativo della Giunta regionale della Calabria”*.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2015, n. 3

Regolamento sulle modalità di conferimento di funzione dirigenziale di livello generale.

(BURC n. 18 del 20 marzo 2015)

Il regolamento, di 11 articoli, disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso le strutture amministrative della Giunta regionale, la Stazione unica appaltante, l'Autorità di Audit e l'Avvocatura regionale (art. 1).

I predetti incarichi sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, adottata su proposta dell'Assessore al personale (art. 2).

Nel regolamento sono individuati i criteri per il conferimento degli incarichi e gli elementi di valutazione, nonché i requisiti che il candidato deve possedere (artt. 3 e 4).

A seguire, si individuano norme procedurali relative alla pubblicazione di un avviso, all'istruttoria delle candidature e all'adozione del provvedimento di conferimento (artt. 5, 6 e 7).

Per l'ipotesi in cui non sia stato individuato alcun candidato interno, viene disciplinata la procedura per il conferimento dell'incarico a soggetti esterni, cioè dirigenti di altre amministrazioni o soggetti esterni alla P.A. (art. 8).

Segue la determinazione del contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico (art. 9) e l'individuazione delle ipotesi di esclusione dall'applicazione del regolamento (art. 10). In particolare, esso non si applica alla carica di Capo Gabinetto e di dirigente generale reggente, nel caso in cui quest'ultimo sia affidato a dirigenti del ruolo regionale.

L'ultimo articolo è relativo all'entrata in vigore.

Regolamento regionale 20 marzo 2015, n. 4

Regolamento regionale 20 marzo 2015 n. 3 – modifiche all' art. 5.

(BURC n. 21 dell'1 aprile 2015)

Il regolamento abroga il § 5.4 dell'art. 5 del regolamento regionale del 20 marzo 2015, n. 3, riguardante la possibilità per il candidato, che ambisse a un incarico dirigenziale di livello generale, di esprimere una preferenza per un massimo di 2 dipartimenti.

Regolamento regionale 21 maggio 2015, n. 5

Modifiche al regolamento n. 1/2014 concernente "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria.

(BURC n. 32 del 22 maggio 2015)

Il regolamento, che consta di 18 articoli, reca modifiche al regolamento n. 1/2014, recante "Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Calabria".

Si tratta, per lo più, di modifiche a commi di articoli.

Con la modifica all'art. 3, viene ridefinita la sanzione applicabile ai dirigenti per il caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al ciclo di gestione della performance: non più divieto di erogazione della retribuzione di risultato, ma sua decurtazione.

Con la modifica all'art. 4, si sostituisce la competenza della struttura tecnica di supporto all'OIV, con la competenza delle strutture preposte al controllo strategico e di gestione e alla valutazione del personale nel proporre alla Giunta l'adozione delle regole di dettaglio del sistema di misurazione e valutazione della performance. Si incide, poi, sulla disciplina relativa: alla performance individuale (modifica all'art. 6); alla organizzazione (modifica all'art. 9); alle conseguenze della mancata adozione del piano della performance (modifica all'art. 11); alle modalità di approvazione della relazione sulla performance e alle modalità di calcolo degli indicatori sintetici di performance (modifiche all'art. 12); alle strutture competenti all'individuazione degli obiettivi strategici (modifica all'art. 13); all'individuazione degli obiettivi operativi (modifica all'art. 14); ai soggetti coinvolti nel processo di valutazione (modifica all'art. 15); alla procedura per la revoca dei componenti dell'OIV, alle incompatibilità, alla struttura tecnica di supporto, alle funzioni, alla convocazione e all'ordine del giorno delle sedute di questo organismo (modifiche agli artt. 32, 34, 35, 36 e 37, 38).

Da ultimo, all'art. 17 del regolamento, si apportano modifiche all'allegato 1 del citato regolamento n. 1/2014, intervenendo anche sul contenuto delle schede di assegnazione degli obiettivi individuali ai dirigenti, sulle schede di relazione ai fini della valutazione della performance individuale degli stessi, sulla scheda di relazione del personale non dirigente e, infine, sulla scheda di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti di fascia C, A/B, D.

L'ultimo articolo è relativo all'entrata in vigore.

REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2015, n. 10

Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale.

(BURC n. 41 del 18 giugno 2015)

Il regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale presso le strutture amministrative della Giunta regionale e quelle ad esse equiparate.

Si individuano:

- l'organo competente al conferimento degli incarichi e alle assegnazioni (art. 2): i dirigenti interni sono incaricati e assegnati dai dirigenti generali di dipartimento, mentre i dirigenti esterni sono incaricati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e su proposta dell'assessore al personale;
- i criteri per il conferimento degli incarichi e gli elementi di valutazione (art. 3): livello di complessità della struttura e degli obiettivi assegnati, attitudini, capacità professionale, esperienza posseduti dai candidati e pari opportunità;
- i requisiti generali (art. 4): nell'ambito di questi, si distinguono i requisiti che devono possedere i candidati esterni alla p.a.;
- il contenuto dell'avviso interno (art. 5);
- l'istruttoria delle candidature per il conferimento dell'incarico a dirigenti interni (art. 6);
- la competenza all'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico a soggetti esterni (art. 7);
- il contenuto del provvedimento di incarico (art. 8);
- i casi di esclusione dell'applicazione della normativa contenuta nel regolamento stesso: in particolare, esso non si applica per il conferimento della carica di vice Capo Gabinetto e di dirigente reggente, nel caso in cui quest'ultima sia affidata a dirigenti del ruolo regionale (art. 9).

REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 2015, n. 11

Modifica al Regolamento regionale n. 12/2013 concernente: "Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche".

(BURC n. 52 del 7 agosto 2015)

Il regolamento modifica il regolamento regionale n. 12/2013 concernente: "Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche".

All'allegato A, l'espressione "dipendenti di ruolo della Giunta Regionale", è sostituita con la frase "dipendenti della Giunta regionale"; all'allegato B, il paragrafo rubricato "UOA riforme e decentramento" è sostituito dal seguente: "Cittadella regionale".

A seguire vengono indicati la composizione e le funzioni di detta struttura che dipende dal Dipartimento Organizzazione risorse umane e controlli. Fra gli altri, la struttura, svolge compiti di monitoraggio delle funzioni di natura tecnica dell'immobile in cui hanno sede gli uffici della Giunta e dei dipartimenti regionali ubicati in Germaneto.

Ancora, intervenendo a livello organizzativo, si modifica l'allegato B: al paragrafo rubricato "ECONOMATO–AUTOPARCO (presso il Dipartimento Organizzazione e Personale)", la rubrica e la parte dedicata alla "Composizione", sono così sostituite: "ECONOMATO–AUTOPARCO (presso il Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e Controlli)" e se ne ridetermina la composizione.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 12

Regolamento di abrogazione del regolamento regionale n. 11 del 29 novembre 2012, recante "Disposizioni relative all'ufficio legislativo della Giunta regionale.

(BURC n. 71 del 28 ottobre 2015)

Il regolamento si limita ad abrogare il regolamento regionale n. 11 del 29 novembre 2012, recante disposizioni relative all'Ufficio legislativo della Giunta regionale.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 13

Modifiche al regolamento regionale n. 10 del 16 giugno 2015 (Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale).

(BURC n. 71 del 28 ottobre 2015)

Attraverso una prima modifica al regolamento n. 10/2015, in particolare all'art. 6, si introduce una nuova disciplina sull'istruttoria delle candidature e sul conferimento dell'incarico a dirigenti interni, da parte dei dirigenti generali di Dipartimento.

Attraverso la modifica dell'art. 7, comma 4, invece, si introduce una nuova disciplina sul conferimento degli incarichi a soggetti esterni, prevedendo che la Giunta, preso atto dell'elenco trasmesso, individui il candidato o i candidati da nominare secondo i criteri previsti al punto 3 e conferisca direttamente l'incarico.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 14

Modifiche al regolamento regionale n. 3 del 20 marzo 2015 (Regolamento sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale).

(BURC n. 71 del 28 ottobre 2015)

Il regolamento, che consta di un articolo unico, nel modificare il regolamento n. 3/2015 sulle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e, in particolare, l'art. 8, comma 4, interviene sulle modalità di conferimento degli incarichi a soggetti esterni prevedendo che la Giunta, preso atto dell'elenco trasmesso, individui il candidato, o i candidati, da nominare secondo i criteri previsti al punto 3 e conferisca direttamente l'incarico.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 luglio 2015, n. 15

Modifiche al regolamento regionale di attuazione della L R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS–VIA–AIA–VI" pubblicata sul BUR n. 16 dell'1.9.2012, s.s. n. 2 dell'11.9.2012 e s.m.i. approvato con DGR n. 381/2013.

(BURC n. 80 del 23 novembre 2015)

In tutte le parti del regolamento regionale di attuazione della l.r. n. 39/2012, la denominazione "Dipartimento Politiche dell'Ambiente" è sostituita dalla seguente: "Dipartimento Ambiente e Territorio", mentre quella "Dipartimento Organizzazione Personale" è sostituita da "Dipartimento Ambiente, Risorse Umane – Controlli".

Attraverso una prima modifica si istituiscono le Strutture tecniche straordinarie di valutazione (STVS), in via eccezionale e in aggiunta alla Struttura di valutazione, con il compito di definire le pratiche arretrate riguardanti le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di incidenza (VI) ed emettere i relativi pareri.

Ciascuna Struttura straordinaria di valutazione sarà coordinata da un dirigente con competenze in materia di valutazione ambientale, mentre le STVS sono presiedute dal Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e territorio.

Nel regolamento vengono, inoltre, definiti la composizione delle strutture, i requisiti necessari che devono essere posseduti dai componenti nonché le modalità di reclutamento. E', altresì, prevista l'erogazione di un incentivo economico.

Modifiche sono state introdotte anche alla composizione delle strutture tecniche di valutazione (STV) VIA–VAS–IPPC–VI.

Da ultimo, si inserisce la disposizione secondo cui *".. la Struttura Tecnica di Valutazione è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario; pertanto, il trattamento economico aggiuntivo dei componenti e del segretario della STV è l'indennità prevista per le strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali di cui alla succitata l.r. n. 7/1996 articolo 5 e grava sul fondo previsto all'art. 1 comma 4 della l.r. n. 39/2012"*.

Si esclude l'applicabilità di detta norma alle figure dirigenziali a qualunque titolo facenti parte della STV e delle STVS.

REGOLAMENTO REGIONALE 16 dicembre 2015, n. 16

Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale.

(BURC n. 91 del 24 dicembre 2015)

Il regolamento disciplina l'articolazione della struttura organizzativa della Giunta regionale, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa.

Esso consta di 5 articoli e di un allegato nel quale viene schematizzata la nuova articolazione della struttura.

Il sistema organizzativo è articolato in Dipartimenti e strutture apicali equiparate; Settori; Unità Organizzative Autonome e Temporanee.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, diviene inapplicabile ogni differenziazione tra settori e servizi contenuta in disposizioni normative e organizzative regionali, nonché in atti amministrativi della Regione.

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE (n. 3 regolamenti)

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2015, n. 7

Regolamento di modifica al regolamento regionale n. 3 del 5 maggio 2011, e SS.MM.II. Regolamento di attuazione legge regionale 5 novembre 2009 n. 40 – ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA.

(BURC n. 36 del 3 giugno 2015)

Il regolamento interviene sulla disciplina delle autorizzazioni e delle concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Dopo alcune modifiche relative all'individuazione di determinate fattispecie o all'individuazione e denominazione degli uffici competenti, si procede alla sostituzione di diversi articoli del regolamento n. 40/2009.

In particolare, si interviene sulla domanda di permesso di ricerca (art. 5); istruttoria del permesso di ricerca (art. 6); conferimento del permesso di ricerca (art. 7); proroga, riduzione volontaria dell'area, trasferimento, decadenza, rinuncia e ampliamento (art. 9); domanda di concessione mineraria (art. 12); istruttoria della concessione mineraria (art. 13); conferimento di concessione mineraria (art. 14); rinnovo, ampliamento, riattivazione, riduzione volontaria dell'area, sospensione dei lavori, trasferimento, decadenza e rinuncia (art. 17).

Si inserisce, inoltre, l'art. 17 bis, che detta disposizioni procedurali, nell'ambito del Capo III (Norme comuni per permesso di ricerca e concessione mineraria) , prevedendo la pubblicazione di un avviso a seguito del quale presentare le domande di permesso di ricerca e di rilascio e/o nuova assegnazione delle concessioni minerarie.

Ancora sostituzioni di articoli riguardano ampliamento, riattivazione dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione (art. 26); proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione (art. 27); proroga, ampliamento e riduzione volontaria dell'area, trasferimento (art. 30) e canoni per l'esercizio delle attività minerarie (art. 54).

A parte i casi citati di sostituzione di interi articoli, altre modifiche vengono apportate all'interno di determinati articoli con sostituzioni o soppressioni terminologiche.

Infine, si introduce una disposizione transitoria, in attesa dell'entrata in vigore del Piano regionale delle attività estrattive.

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2015, n. 8

Albo regionale delle imprese forestali.

(BURC n. 38 del 10 giugno 2015)

Il regolamento, che consta di 11 articoli, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e di qualificarne la professionalità, istituisce, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 227/2001 e dell'art. 15 della l.r. n. 45/2012, l'Albo regionale delle imprese forestali per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

L'Albo è funzionalmente tenuto dal Settore "Foreste, Forestazione, Politica della Montagna, Difesa del Suolo e Bonifica" della Giunta regionale.

All'Albo possono iscriversi anche imprese che risiedono ed operano in altre regioni d'Italia ed in altri Stati membri dell'Unione europea.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per concorrere alle aste e alle gare per l'acquisto e utilizzazioni di lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti pubblici nell'ambito della Regione Calabria e condizione preferenziale per partecipare ai processi formativi professionali attivati dalla stessa Regione (artt. 1 e 2).

Nel regolamento sono disciplinati i seguenti aspetti:

- requisiti di iscrizione, modalità di presentazione della domanda, termini e modalità di accoglimento della stessa (art. 3);
- articolazione dell'Albo. All'interno dell'Albo sono individuate due categorie, A e B. Alla prima sono iscritte le imprese in possesso dei requisiti, alla seconda le imprese che, oltre ai predetti requisiti, abbiano mezzi tecnici e finanziari globalmente superiori a € 200.000,00. L'iscrizione nella categoria B dà la possibilità di concorrere alla vendita di lotti boschivi la cui base d'asta sia superiore a € 100.000,00. E' previsto il passaggio, al ricorrere dei relativi presupposti, dalla categoria A alla categoria B (art. 4);
- validità annuale dell'iscrizione e possibilità di rinnovo (art. 5);
- istituzione della "Commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle imprese forestali". Sono disciplinate modalità di costituzione, composizione e modalità di funzionamento (art. 6);
- sospensione dell'iscrizione all'Albo (art. 7);
- cancellazione dall'Albo (art. 8);
- formazione professionale degli addetti operanti in ambito forestale (art. 9);
- quota di iscrizione annuale (art. 10);

- disciplina transitoria e di prima applicazione, abrogazioni, necessità richiesta di rinnovo per imprese già iscritte e termini per prima iscrizione, abrogazione di norme dettate dalla prescrizioni di massima e di polizia forestale (art. 11).

REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2015, n. 9

Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria.

(BURC n. 38 del 10 giugno 2015)

Il regolamento disciplina la gestione dei boschi cedui presenti nel territorio regionale.

Esso consta di 17 articoli che disciplinano i seguenti profili:

- l'epoca del taglio (art. 2): i periodi sono individuati a seconda delle specie legnose;
- turno minimo (art. 3): distinguendo le diverse specie legnose, si individua per ciascuna il turno minimo;
- stagione e anno silvano (art. 4): stagione silvana è l'epoca in cui è consentito il taglio dei boschi cedui in base al presente regolamento; anno silvano è il periodo dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo;
- estensione delle tagliate e autorizzazioni (art. 5): vengono stabilite delle superfici massime che possono essere interessate dalle attività di taglio per ciascuna stagione silvana. Quanto alle richieste di autorizzazione si distingue a seconda dell'estensione dei boschi cedui, se inferiore o superiore a 2 (ha);
- comunicazione e segnalazione certificata inizio attività (SCIA) (art. 6): anche nell'ambito di questo articolo si distingue a seconda dell'estensione della superficie e si prevede la redazione di un certificato di regolare esecuzione nell'ipotesi in cui la superficie interessata sia uguale o superiore a 2 (ha);
- sfolli e diradamenti (art. 7);
- cedui matricinati (art. 8);
- cedui composti (art. 9);
- cedui senza matricine (art. 10);
- modalità dei tagli (art. 11);
- taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali (art. 12);
- disposizioni per progetti di taglio in ambito ai Piani di gestione, Piani di taglio e Programmi comunitari (art. 13);
- sanzioni (art. 14);
- tariffario per diritti di segreteria ed istruttori (art. 15);
- utilizzo dei proventi (art. 16);

- norme finali (art. 17): si indicano le norme contenute in precedenti atti della Giunta che si intendono modificate dall'entrata in vigore del presente regolamento.

“TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE” (n. 1)

Regolamento regionale 21 maggio 2015, n. 6

Modifica art. 14 comma 1 del regolamento regionale n. 7 del 28 giugno 2012 e s.m.i., recante “Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i.”.

(BURC n. 34 del 26 maggio 2015)

Il regolamento, che consta di un solo articolo, modifica il regolamento regionale n. 7/2012 recante “Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla l.r. n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i.”.

In particolare, viene modificato il terzo punto del primo comma dell'art. 14, rubricato “Autorizzazione per le opere”, che detta una disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2015, per consentire il graduale adeguamento delle strutture tecniche regionali al nuovo regime autorizzativo introdotto dalla l.r. n. 35/2009.

In base a detta disciplina, la procedura autorizzativa è attuata limitatamente a determinati progetti, fra i quali rientrano anche quelli su cui interviene la modifica in argomento. Quindi, la procedura autorizzativa viene limitata, tra l'altro, ai progetti riguardanti: *“le nuove costruzioni e gli interventi di adeguamento, per come disciplinati da D.M.14.01.2008 e Circolare del C.S.LL.PP. n. 617/2009, riferiti agli edifici che abbiano altezza complessiva¹ dal suolo superiore a ml. 11,00 oppure volume complessivo² superiore a mc. 3.000.”.*

Si rileva che la modifica ha riguardato l'utilizzo del termine “edifici” al posto del termine “opere”.

Nelle note relative al testo stesso dell'articolo unico del regolamento, poi, si precisa che:

“1 L'altezza dell'edificio va misurata dall'estradosso della fondazione fino al piano di copertura. Nel caso di fondazioni a diverse quote va considerata la quota della fondazione più bassa. Nel caso di copertura a tetto, va considerata la quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, alla quota d'imposta più alta.

2 Per il calcolo della volumetria complessiva si intende la sommatoria del volume di ogni singolo piano con esclusione delle sporgenze di cornici e balconi aperti. Le

superfici delle strutture vanno considerate con esclusione delle fondazioni. Nel caso di sopraelevazione e adeguamento, l'altezza e il volume sono da intendersi riferiti all'intera opera dopo l'intervento."

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2015

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2015

3. LE PROPOSTE DI LEGGE - I DATI DEL 2015

Le proposte di legge (p.d.l.) sono state analizzate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, le proposte sono state classificate per macrosettori e materie.

3.1 Il numero

Ciò premesso, nell'anno 2015, sono state presentate in Consiglio regionale 113 proposte di legge, di cui 2 di iniziativa di enti locali e 5 di iniziativa popolare², comprese nel computo delle proposte di legge ordinarie, e una concernente la modifica dello Statuto.

Tab. 19 – P.d.l. presentate nell'anno 2015 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2015
ORDINARIE	112
STATUTARIE	1
TOTALE	113

3.2 La ripartizione per proponente

Utilizzando il criterio di ripartizione delle p.d.l. per soggetto proponente, risulta che su 113 proposte presentate, 74 (pari al 65,5%) sono di iniziativa consiliare, 32

² Si tratta delle p.d.l., dalla n. 38 alla n. 42, tutte riassunte dalla precedente nona legislatura, ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto.

(pari al 28%) sono di iniziativa giuntale, 2 (pari al 2%) di iniziativa degli enti locali e 5 (pari al 4,5%) di iniziativa popolare.


La rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella n. 20, unitamente al grafico 8, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle p.d.l. per soggetto proponente.

Tab. 20 – P.d.l. anno 2015 distinte per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.L. PRESENTATE
GIUNTA REGIONALE	32
CONSIGLIERI	74
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	2
INIZIATIVA POPOLARE	5
TOTALE	113

3

Graf. 8 – Distribuzione percentuale delle proposte di legge per soggetto proponente



Il grafico non soltanto illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell'anno di riferimento, ma, evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Di scarso rilievo sono i dati relativi all'iniziativa popolare e degli enti locali.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare doveroso focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.


³Nelle n. 32 proposte di legge di iniziativa giuntale sono conteggiate n. 3 proposte di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 21 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori – Anno 2015

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
P.d.l. presentate da un solo consigliere	51
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	5
P.d.l. presentate da un intero gruppo	0
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	15
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	0
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	0
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	3
TOTALE	74

Graf. 9 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti – Anno 2015



Dalla tabella n. 21 e dal grafico 9 è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle p.d.l., ovvero il 69% (pari a 51 p.d.l.), è stato presentato da un solo consigliere.

Il numero di proposte sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza (3) risulta essere sensibilmente inferiore rispetto al 2014 (8). In termini percentuali, il tasso di decremento è pari al 10,23%, atteso che si passa dal valore del 14,28% del 2014 a quello del 4,05% del 2015.

Il numero di p.d.l. presentate nel 2015 da più consiglieri dello stesso gruppo (5) risulta, invece, essere lievemente superiore rispetto al 2014 (3), registrando un tasso

di incremento pari all'1,4%, atteso che si passa dal valore di 5,36% del 2014 a quello di 6,76% del 2015.

Una variazione in positivo si registra, altresì, per le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza nell'anno di riferimento, che salgono a 15 (pari al 20,27%), rispetto a 10 (pari al 17,85%) dell'anno 2014, con un incremento complessivo del 2,42%.

3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale


Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici, si è proceduto a classificare le p.d.l. presentate nel 2015 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Tab. 22 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa – Anno 2015

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2015
Settore	28
Istituzionale	11
Provvedimento	22
Manutenzione	37
Bilancio	13
Intersectoriale	2
Abrogativa	0
TOTALE	113

N.B. Delle 113 p.d.l., 1 è di modifica statutaria

Graf. 10 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa – Anno 2015



Dalla precedente tabella n. 22 e dal grafico 10 risulta che, su un totale di 113 proposte presentate, quelle ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (37) prevalgono nettamente sulle altre tipologie.

Seguono, nell’ordine, le p.d.l. riconducibili alla tipologia “Settore” (28), “Provvedimento” (22), “Bilancio” (13), “Istituzionale” (11) e, infine, “Intersectoriale” (2).


Nessuna proposta è riconducibile alla tipologia “Abrogativa”.

La successiva tabella n. 23, poi, pur distribuendo anch’essa le p.d.l. in base alla tipologia della normazione, ne calcola l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 23 – Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione – Anno 2015

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
Settore	4	12,5%	18	33%	4	24%	–	0%	1	20%	1	50%	28	25%
Istituzionale	3	9,5%	5	9%	–	0%	1	33%	2	40%	–	0%	11	10%
Provvedimento	1	3%	14	26%	6	35%	–	0%	1	20%	–	0%	22	19%
Manutenzione	12	37,5%	14	26%	7	41%	2	67%	1	20%	1	50%	37	33%
Bilancio	11	34,5%	2	4%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	13	11%
Intersectoriale	1	3%	1	2%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	2	2%
Abrogazione	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%
Totale	32	100%	54	100%	17	100%	3	100%	5	100%	2	0%	113	100%

Graf. 11 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa – Anno 2015



Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le 113 p.d.l. presentate sono principalmente riconducibili alla tipologia normativa “Manutenzione” (con 37 p.d.l., pari al 33%).

Seguono le p.d.l. riconducibili alla tipologia “Settore” (con 28 p.d.l., pari al 25%), “Provvedimento” (con 22 p.d.l., pari al 19%), “Bilancio” (con 13 p.d.l., pari al 11%), “Istituzionale” (con 11 p.d.l., pari al 10%) e “Intersectoriale” (con 2 p.d.l., pari al 2%).

Inoltre, i dati, indicando anche l’incidenza delle p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nelle tipologie “Settore” e “Provvedimento” la maggioranza politica ha fornito un contributo nettamente più rilevante rispetto agli altri soggetti proponenti.

Riguardo l’azione della Giunta regionale va sottolineato che, oltre alle leggi di “Bilancio” che quasi come ogni anno, costituiscono la parte più corposa dell’iniziativa, ha inciso pure sulla tipologia “Manutenzione”.

Infatti, sia la maggioranza che l’esecutivo, quasi nella stessa misura, hanno concentrato la loro azione su tale tipologia.


Come già evidenziato, la classificazione delle p.d.l. è stata effettuata, pure, con riferimento alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base a tali criteri di riferimento.

Tab. 24 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale – Anno 2015

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO P.D.L.
TESTO NUOVO	67
NOVELLA	43
MISTO	3
TESTO UNICO	0
TOTALE	113


Graf. 12 – Distribuzione percentuale p.d.l.



Tab. 25 – Distribuzione p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente – Anno 2015

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale p.d.l	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	16	50%	37	69%	10	59%	–	0%	3	60%	1	50%	67	59%
Novella	13	41%	17	31%	7	41%	3	100%	2	40%	1	50%	43	38%
Mista	3	9%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	3	3%
Testo unico	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%	–	0%
Totale	32	100%	54	100%	17	100%	3	100%	5	100%	2	%	113	100%

Graf. 13



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa è che, su un totale di 113 proposte presentate nel 2015, ben 67 (pari al 59%) sono riconducibili alla tecnica “Testo nuovo”. Segue la tecnica della “Novella”, con 43 proposte (pari al 38%).

Nell’anno di riferimento sono stati presentati, inoltre, 3 proposte di legge riconducibili alla tecnica “Mista”, mentre non è stato presentato alcun “Testo unico”.

3.4 La classificazione per macrosettore


Le 113 p.d.l. presentate nel corso dell’anno 2015 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 26 – P.d.I. suddivise per macrosettore – Anno 2015

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	29
Sviluppo economico e attività produttive	19
Territorio, ambiente e infrastrutture	28
Servizi alla persona e alla comunità	22
Finanza regionale	13
Multisetto	2
TOTALE	113

Nel successivo grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Graf. 14 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore – Anno 2015



Dalla tabella n. 26 e dal grafico 14 si evince che il legislatore regionale, nell'anno 2015, concentra la propria attenzione, in maniera quasi omogenea, alle tematiche afferenti ai macrosettori "Ordinamento istituzionale" con ben 29 proposte (pari al 26%) e "Territorio, ambiente e infrastrutture", con ben 28 proposte (pari al 25%).

Altri macrosettori particolarmente interessati dall'intervento legislativo sono stati quello dei "Servizi alla persona e alla comunità" (22 proposte, pari al 19%) e, inoltre, "Sviluppo economico e attività produttive" (19 proposte, pari al 17%).

Nell'ambito del macrosettore "Finanza regionale" sono state, invece, presentate 13 proposte (pari al 11,5%), cui seguono le 2 proposte rientranti nel "Multisetto" (pari al 1,5%).

3.5 La classificazione per Commissione

La tabella n. 27 riporta la distribuzione delle p.d.l. per Commissione referente, mentre il grafico 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tab. 27 – P.d.l. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	N.
Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"	31
Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero"	26
Terza Commissione "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"	27
Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"	31
Quinta Commissione "Riforme"	-
Commissione contro la 'ndrangheta	-
TOTALE	115


E' opportuno evidenziare che il numero delle proposte assegnate alle Commissioni consiliari permanenti (115) risulta essere superiore e, quindi, non coincidente, col totale di quelle presentate nel corso dell'anno 2015 (113); ciò in quanto alcuni disegni di legge (5) sono stati assegnati congiuntamente alle quattro Commissioni (Prima, Seconda, Terza e Quarta). Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- D.L. n. 20 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)" divenuto l.r. n. 11/2015;
- D.L. n. 21 "Legge di stabilità regionale" divenuto l.r. n. 12/2015;
- D.L. n. 22 "Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017" divenuto l.r. n. 13/2015;
- D.L. n. 110 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018" divenuto l.r. n. 32/2015;
- D.L. n. 111 "Legge di stabilità regionale 2016" divenuto l.r. n. 31/2015.

Occorre precisare, inoltre, che 11 p.d.l. (nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 1/Statutaria) divenute, rispettivamente, (ll.rr. nn. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 9 e 15) non sono state preventivamente assegnate per materia alle Commissioni consiliari permanenti ma la loro trattazione è avvenuta direttamente in Consiglio in quanto, essendo appena iniziata la decima legislatura, le Commissioni consiliari non erano ancora state costituite.

Fra queste, è compresa la proposta di legge statutaria n. 1 -"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)", divenuta l.r. n. 15/2015.

Graf. 15 – Distribuzione percentuale p.d.I. per Commissione



Dai dati esposti nella tabella n. 27, si evince che, nell'anno di riferimento, vi è una omogenea distribuzione di carico istruttorio fra la Quarta Commissione e la Prima Commissione consiliare, con 31 p.d.I. (pari al 27% del totale).

Seguono, se pur con una minima percentuale, la Terza Commissione con 27 proposte assegnate (pari al 23,5%) e la Seconda Commissione assegnataria di 26 proposte (pari al 22,5%).

La Quinta Commissione "Riforme" e la Commissione contro la 'ndrangheta, nell'anno di riferimento, non sono state assegnatarie di alcuna proposta.

3.6 L'esito delle proposte di legge

Nell'anno 2015, sono state approvate dal Consiglio regionale 40 leggi regionali.

La tabella n. 28 mostra l'esito a cui sono pervenute le p.d.I. presentate nell'anno 2015.

Tab. 28 – Esito delle proposte di legge – Anno 2015


ESITO PROPOSTE DI LEGGE	NR. PROPOSTE
GIACENTI	73
APPROVATE	40
TOTALE	113

La tabella n. 29 e il grafico 16, che seguono, mostrano, invece, la distribuzione percentuale delle p.d.I. rimaste giacenti alla data del 31 dicembre 2015, in base al soggetto proponente.

Tab. 29 – Distribuzione numerica e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2015, in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	9	12%
Maggioranza	40	55%
Minoranza	16	22%
Misto	1	1%
Enti locali	2	3%
Iniziativa popolare	5	7%
TOTALE	73	100%

Graf. 16



3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo delle proposte, cioè il rapporto espresso in percentuale tra le p.d.l. presentate nell'anno 2015 e divenute legge durante lo stesso arco temporale, offre un dato dal quale si evince un maggior successo dell'iniziativa legislativa della Giunta rispetto a quella del Consiglio.

Infatti, come viene evidenziato nella successiva tabella n. 30 e nel grafico 17 al più cospicuo numero di proposte di legge di iniziativa consiliare (n. 74) non corrisponde un adeguato tasso di successo.


Emerge, cioè, che, a fronte di un tasso pari al 72% (23 leggi approvate su 32 proposte presentate) delle proposte di iniziativa giuntale, quello riferito all'iniziativa consiliare è pari, invece, soltanto al 23% (17 leggi approvate su 74 p.d.l. presentate).

Si evince, quindi, che il tasso di successo complessivo delle proposte presentate nel corso dell'anno 2015 (113) è pari al 35%.

Tab. 30 – Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente – Anno 2015

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO	
	NR	NR		
Giunta regionale	32	23	PARZIALE	72%
Consiglieri	74	17	PARZIALE	23%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	2	0	PARZIALE	0%
Iniziativa popolare	5	0	PARZIALE	0%
TOTALE	113	40	TOTALE	35%

Graf. 17



PARTE QUARTA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

Questa quarta parte del Rapporto riporta i dati relativi all'attività svolta dalle Commissioni permanenti e dall'Assemblea, nonché dalla Conferenza dei capigruppo, comprendendo sia informazioni di carattere quantitativo che qualitativo, riferite cioè al metodo di lavoro impiegato e alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Anche per l'anno 2015, dunque, si renderanno disponibili i dati relativi al numero delle sedute e dei provvedimenti, nonché alle audizioni che, come noto, consistono in uno spazio istituzionale utile per una migliore e più consapevole legislazione sulle materie di volta in volta trattate durante le sedute di Commissione.

Le audizioni si confermano così come lo strumento attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio di confronto e di ascolto delle istanze delle varie categorie dei soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es. associazioni, enti, sindacati, ordini professionali, ecc.), interessati alla produzione normativa:

Dalle audizioni si distingue l'attività conoscitiva interna ad esse, però, strettamente connessa in merito alle finalità.

Si tratta di uno strumento altrettanto prezioso attraverso il quale entrano in contatto e si confrontano le varie strutture e anime dell'apparato burocratico e istituzionale della Regione.

L'attività conoscitiva interna, infatti, consiste nella richiesta da parte delle singole Commissioni di contributi a soggetti interni all'amministrazione regionale (ad es.: assessori, dirigenti regionali, ecc.) su proposte ad alto contenuto tecnico o di forte impatto sociale.

4.1 Le Commissioni consiliari

Il presente paragrafo prende in esame e analizza il ruolo svolto dalle Commissioni consiliari permanenti, dalla Commissione contro la *'ndrangheta* e dalla Commissione speciale di vigilanza nel processo di produzione legislativa.

L'art. 28 dello Statuto prevede l'istituzione all'interno del Consiglio regionale di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, demandando al Regolamento interno il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

All'interno delle Commissioni permanenti deve essere assicurata la presenza dei gruppi consiliari, secondo i criteri della designazione proporzionale e, comunque, garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito del procedimento legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XII del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio, che riceve ogni proposta di legge presentata, la assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, al fine dell'assunzione delle determinazioni nel merito entro i termini indicati nell'art. 67.

A partire dal 2015, giusta deliberazione consiliare n. 63 del 10 novembre 2015, il novellato art. 28 del Regolamento interno, prevede 5 Commissioni permanenti, cioè una in più rispetto al 2014, individuata nella Commissione Riforme.

Esse sono:

- Prima Commissione – Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento;
- Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- Terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative;
- Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;
- Quinta Commissione – Riforme.

L'art. 1 della l.r. n. 50/2002 ha, poi, istituito la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, oggi ridenominata ex art. 1, comma 2, della l.r. n. 6/2011, Commissione contro la *'ndrangheta* mentre l'art. 34 del Regolamento interno ha istituito la Commissione speciale di vigilanza.

4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna. Anno 2015

Nelle tabelle che seguono, si riportano i dati riassuntivi delle attività svolte dalle Commissioni permanenti nel corso dell'anno 2015.

Nella loro analisi e nel confronto con i dati relativi all'anno scorso, occorre considerare che l'anticipata chiusura della nona legislatura ad ottobre 2014 e la conseguente apertura della decima legislatura hanno certamente inciso, quali-quantitativamente, sui lavori degli organismi in questione.

Con riferimento alle audizioni si fa presente, come già detto, che riguardano soggetti esterni all'amministrazione regionale, quali associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, ecc..

Il conteggio numerico, poi, tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti. Così, ad esempio, se è stata convocata e audita un'associazione di categoria, anche se per la stessa sono intervenuti più soggetti, è stato riportato un unico intervento.

Con riferimento agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, si evidenzia poi che le audizioni non sono legate sistematicamente a una singola proposta o a un disegno di legge, ma possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente, appunto, intende acquisire informazioni dirette e qualificate.

Da questo punto di vista, appare rilevante sottolineare l'elevato livello di approfondimento che specifiche materie incontrano proprio in seno alle Commissioni (soprattutto in relazione a temi di grande interesse sociale, quali la sanità, la gestione dei rifiuti, l'urbanistica e la tutela dell'ambiente, in genere). In particolare, non è raro che a singoli provvedimenti siano dedicate diverse sedute, alcune delle quali prevedono esclusivamente audizioni volte all'approfondimento delle tematiche e alla valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto attiene ai pareri, poi, nel numero sono compresi sia quelli resi dalla Commissione su proposte di legge assegnate per il merito che quegli altri eventualmente richiesti da soggetti istituzionali.

Con riferimento ai dati di seguito riportati, se ne evidenzia il mero scopo informativo, così come la loro analisi prescinde da qualunque intento di controllo, verifica o valutazione dell'organizzazione, della frequenza e della durata dell'attività delle Commissioni consiliari.

Si anticipa, inoltre, che essi riguarderanno soltanto 4 delle 5 Commissioni permanenti, in quanto la Quinta Commissione è stata istituita solo sul finire del 2015 e si è insediata il 10 maggio 2016.

Tab. 31 – Dati relativi alla Prima Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
29	11,34	9	//	//	14	9

Tab. 32 – Dati relativi alla Seconda Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
21	61,28	24	9	9	28	43*

*Dei 24 pareri su p.d.l., 12 sono pareri finanziari mentre nel computo dei 43 provvedimenti licenziati, oltre ai pareri, è stata conteggiata una risoluzione

Tab. 33 – Dati relativi alla Terza Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
10	22	23	1	2	29	26

Tab. 34 – Dati relativi alla Quarta Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
13	23,42	5	//	2	14	7

Dall'analisi dell'attività di ciascuna Commissione, riscontriamo come la Prima Commissione, rispetto all'anno precedente, abbia visto crescere notevolmente la propria attività, sia sotto il profilo del numero di soggetti auditi (14 rispetto ai 4 del 2014), sia sotto quello del numero di provvedimenti licenziati (7 contro i 2 del 2014).

Tale aumento però è, come già anticipato, diretta conseguenza della cessazione del regime di *prorogatio* degli organi regionali, iniziato dalla metà del 2014, e dell'insediamento dei nuovi organi che hanno voluto dare il loro *imprinting* alla decima legislatura, sin dal suo principio.

Considerato che le competenze della Prima Commissione riguardano materie di preminente impronta politica, quali riforme e affari istituzionali, appare fisiologico che le proposte di legge di maggior interesse discusse durante le sedute risultano essere la 26/10[^], di iniziativa giuntale, divenuta l.r. n. 14/2015 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56*), la n. 28/10[^] (*Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e Città metropolitana, in attuazione della legge n. 56/2014 – Disciplina delle*

forme associative delle unioni di Comuni e delle fusioni. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 34/2002) e la n. 25/10^, divenuta l.r. n. 29/2015 (Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria).

Quest'ultima, in particolare, in quanto finalizzata alla definizione di criteri e di forme di incentivo per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro dei dipendenti di ruolo della Giunta e del Consiglio regionale, risulta di notevole impatto per l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale e di grande interesse per le aspirazioni dei dipendenti, in un momento di forte crisi causato pure dall'introduzione, a livello statale, di nuove e più stringenti norme previdenziali e pensionistiche.

Anche per la Seconda Commissione si registra un incremento del numero di ore di attività (più che raddoppiata, considerate le 61,28 del 2015 rispetto alle 25,42 ore del 2014) e di provvedimenti licenziati (43 a fronte dei 29 del 2014).

In proposito, si rammenta che la Seconda Commissione rende pareri sia su atti di bilancio di enti sub regionali che su proposte assegnate per l'esame di merito, nonché pareri finanziari su proposte assegnate nel merito alle altre Commissioni.

La Terza Commissione, ha reso un totale di 26 pareri, di cui 23 su proposte di legge (10 delle quali sono state licenziate), uno su un provvedimento amministrativo e 2 su atti di Giunta.

Inoltre, il numero dei soggetti auditi, 29, è in leggero calo rispetto ai 34 del 2014.

La Quarta Commissione per il 2015, che risulta essere, insieme alla Seconda Commissione, quella a più alto tasso di successo, in quanto gli sforzi profusi nell'attività di esitazione di pareri e di audizioni svolte, nonché nel numero di provvedimenti licenziati trova conforto nel numero di disegni e proposte trattati nel merito e divenuti leggi regionali.

Ci si riferisce, in particolare, alle proposte 7, 16 e 50 e ai disegni di legge 88, 89, 100 e 107 divenuti, rispettivamente, leggi regionali n. 6 (*Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria»*), n. 19 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)*), n. 28 (*Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)*), n. 35 (*Norme per i servizi di*

trasporto pubblico locale), n. 37 (*Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. – Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*)), n. 38 (*Proroga del termine di cui all'art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi)*) e n. 40 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 – Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria*) dell'anno 2015.

Infine, con riferimento alla Commissione contro la 'ndrangheta e alla Commissione Riforme, non è riportato alcun dato relativo al 2015, in quanto esse si sono insediate, rispettivamente, a marzo e maggio 2016.

La Commissione speciale di vigilanza, invece, nell'anno 2015, ha tenuto 2 sedute, di cui una il 21 dicembre, di insediamento, e, l'altra, il 28 dicembre per esaminare il bilancio di previsione consiliare per gli esercizi finanziari 2016 - 2018.

4.2. Le attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentoale, la tabella che segue riporta il numero delle deliberazioni a contenuto legislativo e di quelle relative ad atti non legislativi adottate, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività dell'Assemblea.

Tab. 35 – Attività Assemblea – Anno 2015

Indicatori di attività			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
40	46	15	73,19

La produzione legislativa ha avuto un incremento di oltre il 50% rispetto all'anno 2014, durante il quale – si rammenta – si è registrato il semestre bianco consiliare, stante la chiusura anticipata della nona legislatura.

I lavori del Consiglio regionale si sono svolti sulla base di un calendario elaborato e approvato in sede di Conferenza dei Capigruppo, la quale, nel corso del 2015, si è riunita 14 volte (per 19 ore effettive di attività), con una frequenza che si

rivela abbastanza costante rispetto agli anni precedenti, tenuto conto delle 12 sedute del 2014 e delle 16 del 2013.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. Il controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2015, sono state presentate 118 interrogazioni, di cui 107 a risposta scritta, 6 a risposta orale e 5 a risposta immediata.

Nel medesimo periodo, hanno ricevuto riscontro 24 interrogazioni a risposta scritta, 5 a risposta orale e 3 a risposta immediata.

Dal raffronto col dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 81 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2014, si evidenzia un notevole incremento dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto, mentre, in

riferimento alla “*question time*”, ossia all’interrogazione a risposta immediata, si riscontra una notevole diminuzione dell’utilizzo di tale strumento.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

INTERROGAZIONI PRESENTATE – ANNO 2015

Tab. 36

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
118	32	86

Tab. 37

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
107	24	83

Tab. 38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
6	5	1 decaduta

Tab. 39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
5	3	2

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati, sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 40 – Interrogazioni distinte per iniziativa – Anno 2015


LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	84
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	25
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	3
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	2
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	–
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	3
TOTALE	118

La lettura dei dati riportati nella tabella n. 40 evidenzia la prevalenza di interrogazioni (ben 109 casi) presentate da un solo consigliere.

Tab. 41 – Interrogazioni distinte per macrosettore – Anno 2015

MACROSETTORE	2015
Ordinamento istituzionale	6
Sviluppo economico e attività produttive	11
Territorio, ambiente e infrastrutture	41
Servizi alla persona e alla comunità	54
Finanza regionale	1
Multisetto	5
TOTALE	118

Graf. 18



Dalla tabella n. 41 e dal grafico 18 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "Servizi alla persona e alla comunità" (con 54 interrogazioni, pari al 46%) e "Territorio, ambiente e infrastrutture" (con 41 interrogazioni, pari al 35%).

E' di grande rilievo, infine, sottolineare come la maggior parte delle interrogazioni oltre a riguardare questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza, a testimonianza del forte interesse dei consiglieri regionali nei confronti delle numerose e delicate problematiche legate a tali ambiti, si è interessata delle problematiche relative a trasporti, viabilità e opere pubbliche.

5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'art. 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per sentire la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2015 è stata presentata una sola interpellanza.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta confermato in tutta evidenza, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato art. 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'art. 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2015, come risulta dalla tabella n. 42, sono state presentate 48 mozioni, ma solo 16 sono state discusse e approvate.

Tab. 42 – Mozioni – Anno 2015


MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
48	16	1

La successiva tabella n. 43 offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

Tab. 43 – Mozioni distinte per iniziativa – Anno 2015

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	25
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	13
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	–
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	3
Mozioni presentate da iniziativa mista	4
Mozioni presentate da intero gruppo	2
TOTALE	48

Graf. 19



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una sostanziale predominanza degli atti presentati dalla maggioranza (52%) rispetto a quelli presentati dalla minoranza (27%).


Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la mancanza di iniziativa di uno stesso gruppo di minoranza.

La tabella n. 44, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 44 – Mozioni distinte per macrosettore – Anno 2015

MACROSETTORE	2015
Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	6
Territorio, ambiente e infrastrutture	12
Servizi alla persona e alla comunità	23
Finanza regionale	3
Multisetto	1
TOTALE	48

Graf. 20 – Percentuale per macrosettore – Anno 2015



Le mozioni presentate nel corso dell’anno 2015, hanno interessato, soprattutto, i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità” e “Territorio, ambiente e infrastrutture”.

5.2.2 Gli ordini del giorno

L’ordine del giorno è uno strumento d’indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all’oggetto della discussione assembleare.

L’art. 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale, possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell’intervento del proponente, volto a illustrare l’ordine del giorno, è di 10 minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge. Si sottolinea che, nel 2015, tutti i 26 ordini del giorno presentati, sono stati discussi e approvati.

Tab. 45 – Ordini del giorno – Anno 2015


O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
26	26	0

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 46 – Ordini del giorno distinti per iniziativa – Anno 2015

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero O.d.G.
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	13
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	2
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	–
O.d.g. presentati da iniziativa mista	8
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	1
TOTALE	26

Graf. 21 – livelli percentuali di aggregazione



La tabella n. 47 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 47 – Ordini del giorno distinti per macrosettore – Anno 2015

MACROSETTORE	2015
Ordinamento istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	1
Servizi alla persona e alla comunità	15
Finanza regionale	1
Multisetto	–
TOTALE	26

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” è quello maggiormente interessato con ben 15 ordini del giorno (pari al 57,69%).

5.3 I rapporti Giunta–Consiglio. Adempimenti successivi all’adozione delle leggi regionali.

Nel precedente Rapporto era stata condotta un’analisi delle leggi approvate nel 2014, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l’effettiva attuazione delle stesse, attraverso l’adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 40 leggi approvate nel corso del 2015 e ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta. In particolare, è prevista l’adozione di regolamenti d’attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l’esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra detto.

a) Attività regolamentare.

Solo 6 disposizioni di legge rimandano a successivi regolamenti affidando spesso alla Giunta un termine per l’adozione.

Tuttavia questa attività non è sempre svolta del tutto autonomamente dall’organo esecutivo.

Infatti, in tre casi, il regolamento può essere adottato solo dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, lasciando dunque in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l’adozione di singoli regolamenti, del termine per l’adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell’eventuale effettiva adozione.

Tab. 48– Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n. 19/2015	Art. 1, c. 1, punto 5	SI	SI	NO
	Art. 10, c. 4	NO	NO	NO
L.R. n. 35/2015	Art. 13, c. 19	NO	SI	NO
	Art. 23, c. 7	NO	NO	NO
L.R. n. 37/2015	Art. 17, c. 1	SI	NO	NO
L.R. n. 40/2015	Art. 7, c. 5	SI	SI	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione.

Come negli anni precedenti, la legislazione 2015 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

In particolare, nell'ambito dell'attività di pianificazione regionale relativa ai trasporti, viene previsto il Piano attuativo del trasporto pubblico locale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato della mobilità.

Spetta alla Giunta regionale, invece, tenendo conto delle strategie e degli indirizzi del suddetto Piano attuativo, l'approvazione del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale - l.r. n. 35/2015 (*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*).

Analogamente, la l.r. n. 36/2015 (*Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese*), nell'attività dedicata alla valorizzazione e al potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese, prevede che la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, approvi, entro il mese di giugno di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi ivi previsti, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Conferenza episcopale calabrese e delle esigenze rappresentate dagli enti locali.

Anche se, in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alle leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2015, il Consiglio, diversamente da quanto rilevato nel precedente Rapporto,

svolge non soltanto un ruolo di controllo ma, in una fattispecie, anche di protagonista nell'adozione di detti strumenti (art. 8, comma 1, l.r. n. 35/2015).

Negli altri casi, non si prescinde mai dal parere della Commissione consiliare competente.

Tab. 49 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n. 35/2015	Art. 8, c. 1	NO	NO	SI
	Art. 9, c. 1 e c. 7	SI	SI	NO
L.R. n. 36/2015	Art. 7, c. 1	SI	SI	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, con il coinvolgimento, talvolta, delle Commissioni consiliari.

Anche per questi adempimenti, nonostante la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in 4 casi è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.

In particolare, la l.r. n. 35/2015 (*Norme per i servizi di trasporto pubblico locale*) dedicata ai servizi di trasporto pubblico locale, contiene, da sola, ben 8 rinvii ad atti contenenti linee guida o criteri, di cui 3 non di competenza esclusiva della Giunta.

A seguire, il collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015 (l.r. n. 11/2015), nell'ambito delle norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione e degli enti sub regionali, nonché nella rimodulazione degli interventi di edilizia sociale, ne contiene 5 e per uno di questi è previsto il parere della Commissione consiliare competente.

Nella tabella n. 50, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 50 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R. n. 11/2015	Art. 1, c. 2	SI	NO
	Art. 2, c. 2	SI	NO
	Art. 2, c. 3	SI	NO
	Art. 3, c. 3	SI	NO
	Art. 12, c. 1	NO	SI
L.R. n. 20/2015	Art. 16 sexies, c. 1	NO	NO
L.R. n. 29/2015	Art. 1, c. 1	NO	NO
L.R. n. 35/2015	Art. 5, c. 4 e c. 5	SI	SI
	Art. 6, c. 1	SI	SI
	Art. 7, c. 2	NO	NO
	Art. 11, c. 2	NO	NO
	Art. 11, c. 3	NO	NO
	Art. 13, c. 25	SI	NO
	Art. 18, c. 12	NO	NO
L.R. n. 36/2015	Art. 23, c. 8	NO	SI
	Art. 7, c. 1	SI	SI

d) Ulteriori adempimenti.

Nell'ambito dei rapporti Giunta – Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o, comunque, una cooperazione fra i due organi.

E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi.

La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 51

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. n. 3/2015	Art. 1, c. 3	Nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa regionale si prevedeva che la Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, rideterminasse la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, allo stato esistenti. La disposizione è stata abrogata dalla legge regionale 13 marzo 2015, n. 9 (<i>Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale)</i>).
L.R. n. 11/2015	Art. 3, c. 1 e c. 2	Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ed evitare la formazione di debiti pregressi nonché ritardi nei pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata a introdurre limiti, anche di carattere informatico, agli impegni di spesa pluriennali e all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli stanziamenti del bilancio relativi all'esercizio finanziario 2015.
L.R. n. 15/2015	Art. 1	Nell'integrare l'art. 33 dello Statuto della Regione Calabria, è previsto che il Presidente della Giunta possa delegare specifiche attività ai consiglieri regionali. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.
L.R. n. 18/2015	Art. 1, c. 1	La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio per assicurare la prosecuzione delle attività dell'Unità di progetto rifiuti.
L.R. n. 22/2015	Artt. 1, 2 e 3	La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, istituendo appositi capitoli di bilancio, nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate all'amministrazione regionale e da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa.
L.R. n. 23/2015	Art. 1	Al fine di garantire la totale copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia S.p.A. per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2015, alla rimodulazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale.
L.R. n. 35/2015	Art. 5, c. 2 e c. 5	La Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della Commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità. La determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro 60 giorni può apportarvi variazioni. Le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
L.R. n. 38/2015	Art. 2	La Giunta regionale è tenuta, ogni 6 mesi, a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione del cronoprogramma, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati per la chiusura definitiva dello stato di emergenza del settore rifiuti.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

La presente sezione del Rapporto fornisce un'ampia panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2015, emerge, in termini percentuali, una decisa riduzione del contenzioso costituzionale Stato – Regione Calabria, rispetto ai risultati registrati nell'anno precedente.

Infatti, mentre delle 28 leggi approvate durante l'anno 2014 il Governo ha provveduto ad impugnarne 5 (pari al 17,80% del totale), nell'anno 2015, delle complessive 40 leggi approvate solo una è stata impugnata, per un valore percentuale pari al 2,5% del totale.

Tuttavia, in tale sede, si deve fare presente come vi sia stato, al contrario, un sensibile incremento dei ricorsi presentati, in via incidentale (ben 6), dalla magistratura ordinaria e/o amministrativa su norme della legislazione regionale, non necessariamente afferenti l'annualità oggetto di esame, ma che, per completezza espositiva, si è ritenuto doveroso citare nella presente trattazione.

Pertanto, sono stati analizzati i ricorsi promossi, in via principale, dal Governo avverso le leggi della Regione Calabria del 2015 (§ 6.1), i ricorsi presentati, in via principale, dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale (§ 6.2), le ordinanze di rimessione adottate dal giudice *a quo* e che hanno incardinato i relativi giudizi in via incidentale (§ 6.3) e, infine, le pronunce della Corte costituzionale sui ricorsi di iniziativa governativa (§ 6.4), regionale (§ 6.5) e incidentale (§ 6.6).

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

6.1.1 Ricorso n. 71/2015 contro l.r. n. 11/2015

Nel 2015, come indicato in premessa, si è registrato soltanto il ricorso presentato dal Governo avverso la legge regionale 27 aprile 2015, n. 11 (*Provvedimento generale*

recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), recante il n. 71/2015.

Con esso, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 23 giugno 2015, ha impugnato l'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, e l'art. 5, comma 4, della sopra citata legge regionale, per asserita sussistenza di profili di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120, Cost..

L'art. 2, in particolare, detta misure per il contenimento della spesa per gli enti sub regionali, comprese le Aziende (ritenendosi incluse, quindi, le Aziende sanitarie) e gli altri enti dipendenti, ausiliari e vigilati dalla Regione, i quali sono tenuti a non superare il limite di spesa per il personale sostenuto nel 2014 (al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP) e a ridurre la spesa per beni e servizi rispetto alla medesima annualità.

L'art. 5, invece, detta disposizioni in materia di prestazioni socio-sanitarie, disponendo che, nelle more dell'accertamento del debito, lo stanziamento di bilancio ivi previsto costituisca limite inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, con conseguente blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio – sanitarie che determinino spese eccedenti la predefinita disponibilità di bilancio, fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da parte della Regione.

Entrambe le previsioni, secondo l'assunto governativo, devono essere ricollegate alla persistenza della sottoposizione della Regione Calabria al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, per l'attuazione del quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 120 Cost., apposito Commissario *ad acta*, al quale sono stati individuati, fra gli interventi prioritari, proprio quelli di riassetto della rete di assistenza territoriale e di razionalizzazione e di contenimento, sia della spesa per il personale che per beni e servizi.

Tali previsioni, difatti, andrebbero a interferire con il mandato commissariale e le relative funzioni le quali, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, devono essere poste al riparo da ogni interferenza, anche solo potenziale, da parte degli organi regionali (cfr. sentenze n. 110/2014, n. 18 e 79 del 2013, n. 131/2012), pena il possibile conflitto con l'art. 120 Cost..

Le disposizioni oggetto di impugnativa sarebbero, poi, costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, in quanto in contrasto con l'art. 2, commi

80 e 95, della legge n. 191/2009, che impone alle Regioni l'obbligo di rimozione dei provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

6.2 Giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale

6.2.1 Ricorso n. 14/2015 contro d.l. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014

Con ricorso n. 14/2015, la Regione Calabria, in persona del suo Presidente, ha impugnato gli artt. 37 e 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nelle parti in cui il legislatore statale avrebbe, sostanzialmente, esautorato le competenze regionali in alcune materie ricadenti nella potestà concorrente, sulla scorta di mere affermazioni di principio che richiederebbero l'esercizio unitario di tali funzioni, da correlarsi alla contingente situazione economica del Paese.

In particolare, il comma 1 dell'art. 37 avrebbe imposto, in via unilaterale, l'attribuzione del carattere di interesse strategico, costituendo una priorità di interesse nazionale, a una serie di impianti (gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale) e relative operazioni, attinenti la fase della redazione dei progetti e le opere connesse.

Viene, poi, previsto che tale carattere venga pure attribuito alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché a quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale (art. 38, comma 1, d.l. n. 133/2014).

Tali articoli, secondo la difesa regionale, comporterebbero la sostanziale spoliazione delle competenze legislative regionali, nonché di quelle amministrative e regolamentari degli enti locali interessati, in quanto consentirebbero la realizzazione delle opere in questione, in deroga alle procedure di valutazione ambientale, non essendo rimasto alcun margine di valutazione sulle caratteristiche fisiche,

morfologiche e geografiche dei singoli territori interessati, ponendosi così in netto contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e con l'art. 118 Cost., oltre che con il principio di leale collaborazione e sussidiarietà, rispetto al quale ultimo, appunto, le esigenze di carattere unitario non escluderebbero, a priori, il coinvolgimento delle regioni nei sopracitati procedimenti.

Tale esclusione, in sé viziata per le ragioni sopra esposte, non sarebbe, tuttavia, assoluta, in quanto solo in una fattispecie indicata dall'art. 52 quinquies, comma 5, del DPR n. 327/2001 – infrastrutture lineari energetiche individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 164/2000 –, rimarrebbe la previsione della preventiva intesa con le regioni interessate.

Tale ulteriore aspetto, quindi, finirebbe con introdurre una ingiustificata discriminazione a seconda che i gasdotti siano o meno inclusi fra quelli indicati nel sopracitato art. 9, con violazione dell'art. 3 Cost., oltre che fra cittadini e istituzioni, a seconda della inclusione o meno nella rete nazionale dei gasdotti di quella insistente nei territori di riferimento.

Tale discriminazione, in ogni caso, inciderebbe pure sull'attività di pianificazione territoriale e di protezione civile, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché sulla tutela della salute, ossia su prerogative riconosciute a regioni ed enti locali anche da norme comunitarie, e, in particolare, dall'art. 9 della legge n. 14/2006, di ratifica della Convenzione europea sul paesaggio che assegna, ai livelli decentrati del territorio, la competenza a incidere sulle scelte nelle materie predette. Per tali ragioni, la difesa regionale, ravvisa un ulteriore profilo di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 2 Cost., oltre che la violazione del principio di sussidiarietà e di quanto previsto dagli artt. 117, primo e terzo comma, e 118 Cost..

Inoltre, la normativa statale, nell'introdurre una procedura dettagliata per la risoluzione delle interferenze, fornendo un elenco dettagliato dei soggetti "interferenti", che, se interessati al passaggio di gasdotti, partecipano al procedimento di autorizzazione nelle quali fasi assumono un ruolo di preminenza rispetto alle regioni, finisce per incidere sulle competenze assegnate a tali enti dal d.lgs. n. 112/1998, così realizzando una estrapolazione di tali materie dall'intesa che, invece, anche su di esse dovrebbe essere raggiunta.

Il momento indefettibile della intesa preventiva con le Regioni sarebbe escluso anche dall'art. 38 del d.l. n. 133/2014, i cui commi 5 e 6 prevedono il rilascio del cd.

“titolo concessorio unico”, sulla base della citata preventiva intesa, nell’ambito di un procedimento unico svolto, nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza dei servizi.

L’ulteriore norma nazionale affetta da profili di incostituzionalità viene individuata nel comma 4 dell’art. 38 del d.l. n. 133/2014, che assegna allo Stato le competenze amministrative nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le regioni alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legge, qualora tali procedimenti non siano stati conclusi entro il termine del 31 marzo 2015.

Anche in questo caso, proprio perché si tratta di una scelta che interessa l’intera materia, che, fra l’altro non prevede alcuna forma di coinvolgimento degli enti locali, – se non il rilascio di un mero parere non vincolante da esprimere nel termine di 30 giorni decorsi i quali si intende comunque acquisito –, parrebbe ancor più evidente il contrasto con l’art. 117, terzo, quarto e quinto comma, e con gli artt. 118 e 120 Cost..

6.3 Gli atti di promovimento in via incidentale

6.3.1 Ordinanza di rimessione n. 149 del 20 marzo 2015

Con ordinanza del 20 marzo 2015, n. 149, il Tribunale amministrativo regionale per la Regione Calabria, sezione di Catanzaro, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 (*Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)*), in relazione all’art. 123 Cost. e all’art. 117, comma primo, Cost., anche luce dell’art. 3, Protocollo addizionale n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sollevate con riferimento al ricorso n. 14/2015 proposto da W.F. contro la Regione Calabria più altri.

Il ricorso introduttivo poc’anzi indicato ha ad oggetto la richiesta di annullamento, in via principale, del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale centro c/o il Tribunale di Catanzaro del 9 febbraio 2014, nella parte in cui è stato proclamato eletto alla carica di consigliere regionale il dr. G.M. all’esito della consultazione elettorale regionale del novembre 2014; contestualmente, sono stati impugnati i verbali di proclamazione alla carica di altri 3 consiglieri regionali. Il tutto, al fine di

ottenere una sentenza che dichiarò il diritto della ricorrente a essere proclamata alla carica di consigliere regionale, essendo stata candidata alla Presidenza della Giunta regionale e avendo conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, con conseguente surroga al posto del consigliere erroneamente proclamato ultimo degli eletti nella coalizione di liste di riferimento.

Secondo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie operata a cura della ricorrente, l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – che ha dettato la disciplina transitoria in attesa dell'adozione dei nuovi Statuti regionali e delle leggi regionali elettorali, prevedendo in maniera espressa l'elezione alla carica di consigliere regionale del primo dei non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale – avrebbe sì, natura transitoria, ma solo nel primo periodo, ossia limitatamente alle modalità di elezione del Presidente della Giunta.

Ne conseguirebbe l'ultrattività della disposizione transitoria nella parte *de qua*, ossia di quella che consentiva al “miglior candidato perdente” alla competizione di Presidente della Giunta regionale di vedersi comunque assegnato un seggio in Consiglio regionale. La vigenza e l'applicazione di detto principio sarebbero state, invece, impedito dall'intervento del legislatore calabrese, il quale, sopprimendo, con l.r. n. 19/2014, il secondo periodo del comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 1/2005, ha eliminato ogni rinvio formale alla normativa costituzionale (art. 15, commi 13 e 14, legge n. 108/1968; art. 5, comma 1, legge cost. n. 1/1999).

Inoltre, l'intervento soppressivo a mezzo della richiamata l.r. n. 19/2014 è avvenuto in regime di *prorogatio*, ossia dopo l'intervenuto scioglimento del Consiglio regionale (3 giugno 2014), durante il quale le sue funzioni sono state limitate agli atti necessari e urgenti e senza che “*tale soppressione fosse imposta dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo con l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014) proposta avverso le modifiche apportate dalla legge regionale 6 luglio 2014, n. 8 al sistema elettorale calabrese.*”.

I limiti funzionali, per come richiamato dal giudice rimettente, sarebbero evincibili sia dall'art. 18 dello Statuto della Regione Calabria, ma, ancor più, dall'art. 123 Cost., rispetto al quale, il primo si pone quale norma “interposta”.

Difatti, il primo comma dell'art. 123 Cost. dovrebbe essere inteso come *“facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali (Corte cost., sentenza n. 68 del 2010)”*.

La ricostruzione ermeneutica fornita dal giudice *a quo* consentirebbe, dunque, di potere escludere fra i limitati poteri attribuiti all'organo legislativo sciolto, anche quello di apportare modifiche alle legge elettorale, in quanto, tale ultima *“definendo le regole di composizione degli organi elettivi essenziali per il funzionamento di un sistema democratico – rappresentativo costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è “attenuata” per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale alla prorogatio, solo nell'adozione di atti necessari a garantire, nelle circostanze concrete, tale continuità”*.

Il giudice rimettente, inoltre, ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata anche in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, trattandosi di norma interposta e integrativa dell'art. 117, primo comma, Cost., la quale deve essere interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Difatti, pur se il sopracitato art. 3 del Protocollo addizionale non *“impone un divieto totale e tassativo di introduzione di modifiche normative in ambito elettorale nell'anno che precede la competizione”* (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n. 76), sono però da ritenersi non compatibili con tali norme convenzionali europee le novelle legislative in materia elettorale adottate a ridosso delle consultazioni (ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l'anno precedente le elezioni), non supportate da ragionevoli e adeguate ragioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello della *“stabilità” della legislazione elettorale.*”.

Da qui la decisione del giudice *a quo* di rimettere la questione di legittimità costituzionale all'esame della Consulta.

6.3.2 Ordinanza di rimessione n. 153 del 9 marzo 2015

Con ordinanza del 9 marzo 2015, n. 153, la Corte di Appello di Catanzaro, nel procedimento civile promosso dal Consorzio V.C. contro Fallimento Forni ed impianti industriali ing. D.B. S.p.A. e Regione Calabria, avente a oggetto l'impugnativa di lodo arbitrale, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 18 (*Norme sulla realizzazione di opere pubbliche d'interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure. Delega agli Enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali*), in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 Cost..

Il soggetto appellante, fra i diversi motivi di impugnativa, difatti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa al sopracitato art. 15 della l.r. n. 18/1983, posto che tale norma non prevede la possibilità per un ente e/o organismo locale pubblico, che divenga parte di un contratto di appalto, di nominare un proprio arbitro, a differenza di quanto consentito, invece, al soggetto appaltatore, con ciò comportando una grave violazione dei principi di uguaglianza e del diritto di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost..

Il Collegio giudicante ha ritenuto di dover investire della questione di legittimità costituzionale la Consulta, ritenendo condivisibili i rilievi prospettati da parte ricorrente. Difatti, la norma regionale, nello stabilire la composizione dei collegi arbitrali nella definizione di controversie aventi a oggetto lavori pubblici realizzati sul territorio regionale, prevede che essi siano composti da 2 magistrati, da 2 funzionari della Regione, nominati dal Presidente della Regione, e da un libero professionista, nominato dall'appaltatore. Ciò renderebbe evidente la disparità di trattamento tra la posizione dell'ente locale committente, quando esso sia diverso dalla Regione, rispetto all'altro contraente, che, invece, può nominare un professionista di propria fiducia, posto che "se è dato ad una delle parti di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte", specie nei casi di risoluzione di controversie tra soggetti dell'ordinamento, secondo modalità alternative rispetto a quelle ordinarie affidate alla valutazione del giudice.

La diversità di trattamento fra l'ente territoriale dotato di autonomia locale, che non può designare il proprio arbitro, a differenza dell'appaltatore, che, invece, risulta a ciò espressamente autorizzato dalla legge regionale, integrerebbe la violazione dell'art. 3 Cost..

Risulterebbe anche violato l'ulteriore parametro rappresentato dall'art. 24 Cost., posto che, nel caso di specie, verrebbe compresso il diritto di difesa di una delle parti.

Infatti, la composizione del collegio arbitrale, così come discendente dalla applicazione della normativa regionale oggetto di censura, sarebbe affetta da una evidente disparità fra la posizione del Consorzio – appellante, che si è trovato nella impossibilità di inserire un arbitro di scelta e nomina propria, rispetto all'altro contraente, nello specifico, la Regione Calabria che, in qualità di ente sovraordinato rispetto al Consorzio, non può tutelare la posizione del Consorzio in contrapposizione alla propria, con la conseguente prospettata violazione del diritto di difesa, oltre che del principio di uguaglianza.

Il giudice *a quo*, inoltre, ha osservato che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma nella l.r. n. 27/1986 della Regione Puglia (sentenza n. 33/1995) dal tenore analogo a quello dell'art. 15 della l.r. n. 18/1983, con ciò comprovando ulteriormente, la non manifesta infondatezza della questione che, pertanto, ha rimesso alla valutazione della Consulta.

6.3.3 Ordinanza di rimessione n. 207 del 7 maggio 2015

Con ordinanza del 7 maggio 2015, n. 207, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Catanzaro, nel ricorso proposto da M.L. contro Regione Calabria ed altri, avente ad oggetto:

- l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 9 del 24 febbraio 2015, e relativi allegati, nonché dei restanti atti indicati in ricorso, oltre a ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli gravati;

- la richiesta di condanna ex art. 31, comma 1, c.p.a., dell'amministrazione regionale alla conclusione del procedimento volto alla declaratoria di decadenza o meno del ricorrente, e, altresì, all'accertamento del diritto alla permanenza, anche quale conferma, alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabria

S.p.A., ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2005, n. 12 (*Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria*), per contrasto con gli artt. 3, 97 e 98 Cost., rimettendo la decisione alla Consulta.

L'articolo sopra citato dispone che le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati di diversi enti pubblici, fra i quali le società controllate o partecipate, che siano *“conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità con altre autorità o previa selezione”*, ..., *“nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto”*.

Tale norma, della quale il ricorrente contesta la legittimità costituzionale, ha trovato applicazione nel caso di specie, essendo la Fincalabra S.p.A. società a capitale interamente pubblico, e dunque riconducibile nel novero *“delle società controllate o partecipate”* in essa menzionate.

Più precisamente, con il provvedimento impugnato, la Regione Calabria ha indetto una nuova procedura per la copertura, fra le altre, della posizione di Presidente del Consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.A., stante l'intervenuta decadenza dell'incarico del ricorrente, proprio in attuazione dell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 12/2005, e in assenza di alcun atto esplicito.

Secondo il giudice *a quo*, la norma regionale in esame, oltre a non fornire alcuna ragione circa la scelta dello *spatium temporis* di 9 mesi indicato, sottoponendo al medesimo regime di decadenza automatica (cd. *“spoils system”*), sia i titolari degli organi di vertice nominati *intuitu personae* dall'organo politico, che i titolari di organi che, come il ricorrente, sono stati scelti in virtù di una preventiva procedura di selezione, inclusiva della valutazione delle qualità professionali, si porrebbe in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost..

Infatti, quando in un breve arco temporale intervengono mutamenti del titolare di un pubblico ufficio, risulterebbe pregiudicata l'azione amministrativa, ciò in violazione dei principi di buon andamento e di continuità della stessa.

Inoltre, sarebbe violato il principio di imparzialità amministrativa, posto che le funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico non sono affidate a

funzionari neutrali, ma a soggetti ai quali si richiede una determinata appartenenza politica, ovvero un rapporto fiduciario con il titolare dell'organo politico.

Il giudice rimettente, ancora, ritiene che la norma regionale in esame sia lesiva dell'art. 97 Cost., sotto un altro profilo: il carattere automatico della decadenza dall'incarico dovuto a una causa esterna, rappresentata dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, lederebbe il principio del giusto procedimento, in quanto non consente al destinatario di conoscere la motivazione di tale decisione, e pregiudica i principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, posto che le ragioni della rimozione del soggetto dall'incarico non sono fondate su una valutazione oggettiva delle capacità e dei risultati raggiunti dallo stesso.

La questione di legittimità costituzionale sarebbe, pertanto, rilevante anche considerando che, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale, l'incarico, cessato per effetto della sua applicazione, sarebbe nuovamente operativo per ulteriori 2 anni, con le evidenti e connesse ripercussioni.

Sulla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama tutte le ragioni poste a fondamento della Corte costituzionale in alcune decisioni – in particolare le sentenze nn. 104/2007 e 34/2010 – che hanno dichiarato illegittimo l'istituto dello “*spoils system*”, se non ben circoscritto a una determinata casistica, mediante il riferimento ai parametri della “apicalità” dell'incarico e della “fiduciarità” del soggetto da nominare.

Pertanto, l’“apicalità” dell'incarico fa esclusivo riferimento alle funzioni da affidare, che implicano un rapporto istituzionale diretto e immediato con l'organo politico: in questo caso, il criterio prevalente di scelta sarà necessariamente fiduciario. Ne consegue che gli incarichi di direzione generale, anche se attribuiti dall'organo politico, non saranno soggetti al meccanismo dello “*spoils system*” ogni volta che il rapporto fra l'incaricato e l'organo nominante non sia di collaborazione diretta, ma venga mediato da altre strutture, cui siano affidati compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, ovvero nelle ipotesi in cui la nomina dell'organo dell'amministrazione sia subordinata all'espletamento di una procedura pubblica.

Al di fuori del descritto parametro di ammissibilità, l'applicazione dello “*spoils system*” si pone, secondo l'indirizzo fornito dalla Consulta e richiamato in ordinanza di rimessione, in contrasto con l'art. 97, poiché “*pregiudica la continuità dell'azione amministrativa, lede il principio di buon andamento introducendo un elemento di parzialità, sottrae al titolare dell'incarico, dichiarato decaduto, le garanzie del giusto*

procedimento; svincola la rimozione del dirigente dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti, pregiudicando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa."

E ancora, la norma regionale in esame si porrebbe in contrasto con il principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici (Corte cost., sentenza n. 233/2006), dato che l'esigenza di mantenimento dell'incarico, conferito dalla pubblica amministrazione all'esito di una procedura selettiva e sino alla scadenza indicata, è da ricondursi al principio di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 98 Cost., il quale ultimo, mirando a garantire l'amministrazione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o di parte, richiede, appunto, che i dipendenti pubblici siano al servizio esclusivo della Nazione (Corte cost., sentenza n. 333/1993).

6.3.4 Ordinanze di rimessione n. 319, n. 320 e n. 321 del 29 luglio 2015

Con 2 ordinanze del 29 luglio 2015 e una del 3 agosto 2015, recanti, rispettivamente, i nn. 319, 320 e 321, pronunciate dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Catanzaro, nei giudizi promossi da S.P., C.F. e G.B., nei confronti della Regione Calabria, nonché di alcuni controinteressati, – per ottenere l'annullamento della nota della Regione Calabria del 25 agosto 2014, recante al suo oggetto "Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15, decadenza", nonché degli atti ivi indicati – , è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 (*Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 – Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale ed del Consiglio regionale della Calabria*), in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 Cost., all'art. 18 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (*Statuto della Regione Calabria*), nonché al principio dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

In tutti i giudizi sopra citati, i ricorrenti hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale della l.r. n. 15/2014, in applicazione della quale era stata dichiarata, a mezzo della nota regionale oggetto di impugnativa, la decadenza degli stessi dalla carica di componenti il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria ed erano stato nominati altri, oggi controinteressati, in applicazione della citata legge regionale.

Il giudice *a quo*, in tutti i distinti giudizi, ha ritenuto che le censure mosse dai ricorrenti riguardino tutte le norme della l.r. n. 15/2014, essendo stata tale ultima

approvata dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, considerando, per l'effetto, ammissibile la denuncia di illegittimità costituzionale dell'atto legislativo nel suo testo integrale, ritenendola rilevante e non manifestatamente infondata.

Difatti, secondo il giudice rimettente l'istituto della *prorogatio* riguarda organi che sono stati nominati a tempo a coprire uffici e che rimangono in carica, benché scaduti, fino all'insediamento dei successori. In assenza di specifiche previsioni statutarie regionali, nel periodo precedente le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, – sciolto il 3 giugno 2014 a seguito della dimissioni del Presidente della Giunta regionale – , l'Assemblea legislativa subisce un depotenziamento di funzioni, in correlazione al principio di rappresentatività politica della stessa.

Né, ritiene il giudice *a quo*, che la pendenza di questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina oggetto di novellazione (cfr. § 6.6.) è tale da integrare le condizioni di indifferibilità e di urgenza, che avrebbe, invece, reso legittimo l'intervento legislativo.

Infatti, *“soltanto a seguito di una eventuale sentenza della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, si sarebbero potuti verificare quei presupposti di indifferibilità ed urgenza, legittimanti un intervento legislativo in regime di prorogatio, al fine di evitare un danno alla collettività regionale ed al funzionamento dell'ente nonché al fine di rimediare al vuoto legislativo, venutosi a determinare a seguito della caducazione del collegio dei revisori dei conti.”*; inoltre, non sarebbero esistenti i presupposti per l'adozione di un atto dovuto (es. una legge che recepisce una direttiva comunitaria direttamente vincolante per le Regioni), né quelli relativi ad una situazione di gravità, tali da consentire un rinvio, per scongiurare danni alla collettività regionale o al funzionamento dell'ente.

In ultimo, la previsione della immediata decadenza dei componenti il Collegio dei revisori, stante la pendenza del descritto giudizio incidentale innanzi la Corte costituzionale, si porrebbe in contrasto con il principio della continuità amministrativa, oltre che con quello dell'affidamento nella certezza dei rapporti giuridici. Infatti, l'esigenza del mantenimento dell'incarico, all'esito di una procedura selettiva e sino alla scadenza del termine prestabilito, sarebbe riconducibile al principio del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 98 Cost., principio che *“può venir meno solo nei casi di violazione dei doveri di ufficio, ovvero di inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti od agli obiettivi assegnati.”*

La Corte costituzionale, con sentenza depositata il 1° giugno 2016, n. 157, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe, ritenendo “*valida ragione di urgenza, non solo la necessità di adottare una nuova normativa a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ma anche quella di evitare il rischio di una pronuncia, ove si ritenga – e si è visto non a torto – che le argomentazioni del giudice a sostegno della non manifesta infondatezza siano meritevoli di considerazione.*”.

6.4 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo

Nel corso del 2015, la Corte costituzionale ha depositato 3 sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi promossi dal Governo nei confronti di norme regionali, ed esattamente:

- 1) la n. 195, depositata il 9 ottobre 2015, relativa alla legge regionale 16 ottobre 2014, n. 27 (*Norme in materia di donazione di organi e tessuti*);
- 2) la n. 219, depositata il 5 novembre 2015, relativa alla legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 (*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9*);
- 3) la n. 227, depositata l'11 novembre 2015, relativa alla legge regionale 16 ottobre 2014, n. 22 (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.*).

6.4.1 Sentenza n. 195/2015 su ricorso n. 91/2014

Con la sentenza n. 195/2015, la Corte costituzionale, definendo il ricorso n. 91/2014, si è pronunciata sulla legittimità della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 27 (*Norme in tema di donazione degli organi e tessuti*), ritenendo fondati i profili di illegittimità costituzionale rilevati in sede di impugnativa regionale, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere g) ed i), Cost., ritenendo assorbite le altre questioni

sollevate relative al contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) e 117, terzo comma, Cost..

Circa il contenuto della norma impugnata, essa, nel disciplinare le dichiarazioni di volontà in materia di donazione di organi e tessuti, prevedeva che ogni cittadino maggiorenne potesse esprimere il proprio consenso o diniego presso l'Ufficio anagrafe del Comune di appartenenza, in sede di rilascio o rinnovo del documento di identità (art. 1, comma 1). Al secondo comma dell'art. 1, poi, si individuavano i compiti dell'Ufficiale dell'anagrafe ai fini dell'acquisizione del consenso informato alla predetta dichiarazione di volontà da parte dei soggetti maggiorenni, in occasione del rilascio e rinnovo della carta di identità, nonché (comma 3) quelli da porre in essere dopo che fosse stato acquisito il consenso o diniego alla donazione degli organi, e infine, gli obblighi di tenuta presso i citati Uffici anagrafe delle suddette dichiarazioni di volontà e le relative modalità (commi 4 e 5).

Le disposizioni regionali, secondo il Governo, risultavano costituzionalmente illegittime in quanto esorbitanti, per diversi profili, dalle competenze legislative regionali riconosciute dalla Costituzione, andando, quindi, a incidere su materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato, o su quelle per le quali è prevista la competenza concorrente.

Secondo autorevole giurisprudenza richiamata in ricorso *“il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa al legislatore nazionale”* (Corte cost., sentenza n. 438/2008). Del pari, la Corte ha affermato che l'individuazione dei soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (nel caso *de quo*, i soggetti maggiorenni) e le modalità con le quali esso deve essere prestato e acquisito costituiscono aspetti di primario rilievo dell'istituto del consenso informato, non potendosi configurare, quindi, quali norme di dettaglio, ossia attuative dei principi fondamentali della legislazione statale (d.l. n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010; d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98/2013; legge n. 91/1999; D.M. 8 aprile 2000).

Ma il consenso informato alla donazione degli organi si ritiene essere espressione di un intreccio di materie, in quanto oltre che attenerne alla materia *“tutela della salute”*, si sostanzia in un atto dispositivo del proprio corpo, tanto che le diverse fonti che ne recano la disciplina si pongono in un rapporto di specialità rispetto al generale divieto previsto all'art. 5 c.c., con ciò potendosi configurare un potenziale

contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile.

Infine, secondo l'assunto governativo, l'art. 117, secondo comma, Cost., risultava violato pure avuto riguardo alla sua lett. g), che attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento e organizzazione statale: ciò in quanto, la legge regionale attribuiva specifici compiti all'ufficiale di anagrafe che, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, riveste il ruolo di ufficiale di Governo e ha natura di organo statale, rispetto al quale la norma regionale non può intervenire in via unilaterale e autoritativa, salvo che sia la stessa legge statale che lo preveda e lo consenta (Corte cost., sentenze nn. 134/2004, 429/2004 e 322/2006).

La Corte, nel ricostruire in via sintetica la normativa statale vigente in materia di donazione di organi e tessuti *post mortem*, conclude, pertanto, per un giudizio di fondatezza del proposto ricorso.

Difatti, l'impugnata legge regionale, prevedendo che la competenza dell'ufficiale dell'anagrafe a ricevere e trasmettere dichiarazioni di volontà nella sopra citata materia, ha riprodotto nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, così invadendo la competenza esclusiva statale in materia di anagrafi (art. 117, secondo comma, lett. i, Cost.) e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.).

Ciò, in quanto *“la novazione della fonte con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale costituisce causa di illegittimità della norma regionale (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005)”*: Conseguentemente, una legge regionale che si limiti a ripetere il contenuto della disciplina statale determina la violazione dei parametri invocati *“derivando la sua illegittimità costituzionale non dal modo in cui ha disciplinato, ma dal fatto stesso di aver disciplinato una materia di competenza esclusiva dello Stato.”*

6.4.2 Sentenza n. 219/2015 su ricorso n. 90/2014

Con la sentenza n. 219/2015, la Corte costituzionale, definendo il ricorso n. 90/2014, si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 (*Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10,*

17 maggio 1996, n. 9), in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), Cost., ritenendo non fondate le questioni.

Circa il contenuto della norma impugnata, essa prevede che i piani di gestione forestale e i piani poliennali ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, non debbano essere soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a quella di valutazione ambientale strategia (VAS).

La Rete Natura 2000 integra uno strumento fondamentale della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, che è stato istituito a livello comunitario (Direttiva 93/43/CEE) per garantire nel tempo la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari.

Pertanto, la descritta limitazione dell'ambito operativo della normativa statale contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 (art. 6, comma 2, lett. a e b, comma 3, comma 3 bis e comma 4, lett. c bis; art. 121 attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2001/42/CE) che stabilisce il campo di applicazione della disciplina della VAS, disponendo l'esclusione della stessa solo per particolari tipi di piano e programmi tassativamente elencati – comunque non ricadenti in aree naturali protette – e previa verifica dell'incidenza dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che tali strumenti possono provocare, è stata ritenuta dal Governo censurabile, in quanto dettata proprio per la tutela dei valori costituzionali coinvolti, trattandosi di materie – quelle della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali – assegnate, in via esclusiva, allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost..

Il Governo ha pure ritenuto sussistente il contrasto anche rispetto al primo comma dell'art. 117, Cost., in tema di competenze comunitaria. Difatti, l'art. 3, par. 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE permette di ottenere la VAS, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, solo a seguito di un esame degli effetti che essi possono avere sull'ambiente. Tale ultima previsione sarebbe stata attuata dall'art. 6, comma 4, lett. c bis) del d.lgs. n. 152/2006.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha ritenuto, come detto, non fondate le questioni.

Pur non essendovi dubbio che la VAS attenga alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata, come anticipato, alla competenza statale esclusiva, è anche vero, come argomentato dalla Consulta, che la norma regionale impugnata si sarebbe limitata, per finalità strettamente procedurali e sulla scorta di una competenza riconosciuta alle Regioni dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006,

ad affermare che la legislazione statale esclude la VAS per i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi all'uopo individuati dalle stesse.

Concludendo, quindi, che la norma regionale impugnata non andrebbe ad ampliare le ipotesi di sottrazione alla VAS, con ciò escludendo la violazione della richiamata normativa statale, e, per l'effetto, del diritto dell'Unione, non essendo, quindi, inciso nemmeno il primo comma dell'art. 117, Cost..

6.4.3 Sentenza n. 227/2015 su ricorso n. 94/2014

Con la sentenza n. 227/2015, la Corte costituzionale, definendo il ricorso n. 92/2014, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 22 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e S.M.I.*) dichiarando fondato il ricorso governativo, stante l'accertata contrarietà con diversi precetti costituzionali.

Circa i contenuti degli articoli in esame, essi gravano sul regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e dispongono interventi in materia di organizzazione sanitaria che incidono sugli interventi ricompresi nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'Accordo del 17 dicembre 2009, stipulato dalla Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nel quale sono stati individuati gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Entrambi gli articoli, consentendo cessioni, anche automatiche, degli accreditamenti e indicando tassativamente i casi di decadenza dell'autorizzazione, incidono sulla spesa sanitaria regionale, e, pertanto, si pongono in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost..

Infatti, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della salute e, in particolare, nell'ambito sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. In tale contesto il legislatore statale può *“legittimamente imporre alla Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il*

perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari” (Corte cost., sentenze n. 91/2012, n. 163/2011 e n. 52/2010). Detti limiti, si individuano, nel caso specifico, proprio negli accordi sottoscritti dalle Regioni per l’equilibrio della spesa sanitaria di cui all’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, rispetto al quale, l’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191/2009, assumerebbe la natura di principio fondamentale di contenimento della spesa sanitaria e correlato al principio di coordinamento della finanza pubblica.

Trattandosi, inoltre, di norme che modificano la disciplina in materia sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, esse invadono l’ambito competenziale del Commissario *ad acta*, con ciò risultando, pure, incostituzionali per contrasto con l’art. 120 Cost..

La violazione, dunque, è di duplice natura.

Le disposizioni regionali vanno, infatti, a interferire con le funzioni commissariali le quali, sino all’esaurimento dei previsti compiti, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche solo potenziale (cfr. Corte cost., sentenze nn. 278 e 110 del 2014, nn. 228, 219, 180, 79 e 28 del 2013, n. 78 del 2011). Ciò emergerebbe, secondo la valutazione della Corte, anche dalla circostanza che le norme impugnate, essendo applicabili anche ai procedimenti amministrativi pendenti, sarebbero state *“idonee a compromettere, o restringere significativamente, l’applicabilità di eventuali regimi diversi e più stringenti come quello che il Commissario ad acta dichiara di aver elaborato in adempimento del proprio mandato e che è destinato ad essere sottoposto al consueto procedimento di formazione delle leggi regionali”*.

Inoltre, le medesime disposizioni regionali, prevedendo interventi in materia di organizzazione della spesa pubblica non contemplati dal Piano di rientro, contrasterebbero con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria, di cui all’art. 2, commi 80 e 95, legge n. 191/2009 (cfr. Corte cost., sentenze nn. 278, 110 e 85 del 2014; nn. 180 e 104 del 2013).

Da qui, l’accoglimento del ricorso introduttivo del Governo, con la declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate.

6.5 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa della Regione

6.5.1 Sentenza n. 15/2015 su ricorso n. 10/2014

Nel corso del 2015, la Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 15/2015 che ha definito il ricorso n. 10/2014 per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, promosso dalla Regione Calabria avverso la deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26, con cui è stata accertata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all'esercizio finanziario 2013, nonché la loro decadenza dal diritto all'erogazione di risorse pubbliche per l'anno 2014 e disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

La Regione ha, dunque, contestato la violazione del d.l. n. 174/2012, per come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, in quanto il controllo della Corte dei conti non sarebbe stato esterno e di natura documentale, quanto piuttosto "*generalizzato, finalistico e di merito*"; essa, infatti, non si sarebbe limitata alla "*verifica della corrispondenza in termini quantitativi*" fra la spesa rendicontata e la documentazione giustificativa e alla verifica della regolarità amministrativa di quest'ultima, ma avrebbe censurato nel merito le scelte discrezionali dei gruppi consiliari.

Inoltre, quale ulteriore censura, la Regione ha lamentato l'avvenuta trasmissione delle deliberazione alla Procura, pur in assenza di una specifica disposizione di legge che la preveda, con ciò integrando la violazione dei limiti posti dagli artt. 100 e 103 Cost., in quanto in contrasto con le prerogative regionali, né, altrimenti, sorretta dalle previsioni di cui all'art. 1, commi da 9 a 12, del già citato d.l. n. 174/2012 o da altre disposizioni di legge.

Infine, la sfera di attribuzione costituzionale della Regione sarebbe stata violata in quanto la deliberazione impugnata sarebbe stata emessa all'esito di una procedura "*anomala*", e anche perché la Corte dei conti avrebbe applicato ai gruppi consiliari la sanzione della decadenza dal diritto all'erogazione di risorse pubbliche, nonostante essa sia stata espunta dall'ordinamento con sentenza della stessa Corte costituzionale n. 39/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012.

Sul ricorso in premessa, la Corte ha dovuto esprimere un giudizio di inammissibilità, in quanto la delibera di Giunta regionale, autorizzatoria della proposizione del ricorso, è stata adottata solo successivamente (6 agosto 2014) alla notifica del ricorso, intervenuta il 1° agosto 2014, in contrasto con l'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) che, prevede, che il ricorso per conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni debba essere proposto dal Presidente della Giunta regionale *“in seguito di deliberazione della Giunta stessa”*.

6.6 Le pronunce della Consulta su giudizi di natura incidentale

6.6.1 Sentenza n. 228/2015 su ordinanza n. 231/2014

Con sentenza n. 228, depositata il 21 ottobre 2015, la Corte costituzionale ha definito il giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza n. 231/2014 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, nel procedimento vertente fra S.E., la Regione Calabria ed altro, e avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria*), in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, Cost..

La norma, secondo il giudice rimettente, sarebbe in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. e) del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, il quale, nel dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ha previsto che i componenti del Collegio dei revisori siano scelti mediante estrazione da un elenco (i cui iscritti devono possedere determinati requisiti), escludendo, quindi, qualsiasi forma di discrezionalità.

Invece, il sopra citato art. 2, nell'indicare, appunto, le modalità di formazione, prevedeva che esso dovesse essere *“... composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo”*, e che detti membri avessero *“presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria”*.

La Corte, in via preliminare, ha osservato che la disposizione regionale oggetto di esame, era stata, pendente il giudizio, modificata dal legislatore calabrese, a mezzo della legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 (*Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2*); difatti, il suo art. 1 ha sostituito la norma censurata dal giudice rimettente, prevedendo che *“Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria”*, nonché la decadenza dei componenti in carica il Collegio dei revisori, alla data di pubblicazione della sopravvenuta legge regionale (art. 2).

Trattandosi, quindi, di modifica che ha fatto salve per il passato le nomine già effettuate dalla norma regolatrice e all’esame del giudice *a quo*, la Corte ha ritenuto di dovere affrontare la questione, ritenendola fondata.

Secondo la Consulta, infatti, la disposizione statale richiamata dal giudice rimettente, anche sulla scorta di precedente pronuncia n. 198/2012, si configura quale norma interposta, essendo riconducibile sia alla materia del sistema tributario contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.), che a quella del coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.).

Tale norma, che ha la finalità di garantire la terzietà del Collegio dei revisori, qualificato dalla Consulta, come un *“rilevante tassello del complesso sistema di controllo della finanza locale”*, esprime un principio fondamentale, che, secondo il giudizio del supremo consesso, sarebbe stato violato dalla norma regionale impugnata, che prevedeva, come abbiamo visto, una scelta dell’Assemblea legislativa regionale tra i nominati estratti a sorte.

Ne è conseguita, pertanto, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della l.r. n. 2/2013, nel testo originario.